



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)  
e dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)  
di concerto con il Ministro della cultura (GIULI)  
e con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (MUSUMECI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2024**

Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico

*L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), relative al decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, unitamente all'esenzione dall'AIR per le disposizioni di cui all'articolo 5 del medesimo decreto, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2024.*

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

**Amministrazione competente:** Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (**Articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10**) e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (**Articolo 5**).

**Referenti delle amministrazioni competenti:** Uffici legislativi del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO*****1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativa. Coerenza con il programma di governo.*****(Art. 1)**

L'articolo in commento si propone di risolvere le criticità procedurali che ostacolano la transizione ecologica, razionalizzando le procedure di valutazione ambientale e stabilendo criteri di priorità. Esso, coerente con il programma di governo, si è reso necessario al fine di rafforzare la capacità amministrativa e potenziare le attività necessarie per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza anche alla luce della straordinaria necessità e urgenza di garantire certezza del quadro normativo per il settore della prospezione e coltivazione di idrocarburi, in modo da coniugare le esigenze di salvaguardia dell'ambiente con quelle di sicurezza degli approvvigionamenti energetici stante l'approssimarsi delle scadenze relative agli obiettivi di decarbonizzazione, energie rinnovabili e sicurezza energetica previste dal PNRR e del PNIEC.

A ciò va ad aggiungersi il fatto che l'Italia ha preso impegni internazionali ed europei che vincolano reciprocamente gli Stati membri al raggiungimento dell'obiettivo del massimo grado di autoefficienza energetica.

L'Italia, poi, è uno dei Paesi firmatari dell'Accordo di Parigi del 2015, per ridurre le emissioni e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. In tale scenario lo sviluppo delle energie rinnovabili è fondamentale sia per la decarbonizzazione che per la sicurezza energetica, resasi necessaria in conseguenza al contesto di forte instabilità internazionale che di seguito al conflitto russo - ucraino si è venuto a creare. L'obiettivo perseguito dall'intervento normativo è quello di adeguare le politiche incentivanti al fine di stimolare nuovi investimenti e raggiungere i traguardi prefissati anche in considerazione dell'esponenziale. In tale ottica l'intervento normativo tende a snellire e razionalizzare le procedure di valutazione ambientale, fissare criteri di priorità nella trattazione delle istanze presentate da parte di cittadini e imprese, fornire all'amministrazione un rinnovato quadro che - secondo i principi di buon andamento, tempestività, adeguatezza, efficienza ed efficacia - consenta alla stessa di rispondere alle costanti e crescenti sollecitazioni provenienti dagli operatori di settore e, contestualmente, di adempiere ai vincolanti impegni assunti a livello internazionale ed europeo in tema di politica ambientale e di sicurezza energetica.

**(Art. 2)**

La proposta normativa di cui all'articolo 2, necessaria e coerente con il programma di governo, nasce dall'esigenza di garantire certezza del quadro normativo per il settore della ricerca e produzione di idrocarburi, a seguito dell'annullamento del PiTESAI (adottato con D.M. 28 dicembre 2021,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022, in attuazione dell'art. 11-ter del decreto-legge n. 135 del 2018) con le sentenze del TAR Lazio, pubblicate a febbraio 2024 e non appellate in Consiglio di Stato da questa Amministrazione.

A fronte dell'annullamento del Piano in parola sono infatti venute meno anche le relative previsioni in base alle quali l'Amministrazione ha provveduto ad adottare circa 130 provvedimenti applicativi, che ad oggi sarebbero alcuni annullati espressamente dalle sentenze del TAR, altri invece solo viziati in tutto o in parte, in quanto basati sul presupposto del Piano, ora venuto meno. L'Amministrazione è quindi tenuta a rivedere tutti gli atti applicativi adottati sulla base di un quadro normativo che sia certo e aggiornato. Obiettivo della norma è quindi quello di andare incontro sia all'Amministrazione che agli operatori di settore, offrendo un quadro normativo certo e aggiornato, nell'ottica comunque di salvaguardare la sicurezza ambientale e degli approvvigionamenti energetici del Paese; la disposizione introduce infatti nuove regole e criteri necessari per lo sviluppo in sicurezza delle attività upstream anche in funzione dell'attuazione della misura del gas release, ex art. 16 del decreto-legge n. 17 del 2022 che è stato infatti riscritto e aggiornato, tenendo conto dell'annullamento del PiTESAI e ammettendo a partecipare alle relative procedure tutte le concessioni in essere, già conferite o anche da rilasciare e non più solo quelle compatibili secondo il citato Piano.

**(Art. 3)**

L'articolo 3, necessario e coerente con il programma di governo, introduce modificazioni alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di prevenire i fenomeni siccitosi.

Si amplia la definizione di servizio idrico integrato, ricomprendendovi anche il riuso delle acque reflue, si inserisce la definizione di acque affinate e, in linea con tale inserimento, si prevede che l'acqua impiegata ai fini del ravvenamento o dell'accrescimento dei corpi idrici sotterranei possa essere anche l'acqua affinata. Si chiariscono i casi in cui, all'avverarsi di un deterioramento – anche temporaneo – dello stato qualitativo dei corpi idrici, le regioni e le province autonome non violano le disposizioni in materia di obiettivi di qualità ambientale delle acque. A tal fine, le regioni e le province autonome comunicano alle Autorità di bacino le misure adottate.

Viene integrata la disposizione relativa alla disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee prevedendo che il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei può essere autorizzato anche per gestire le emergenze di crisi idrica. Tra le tipologie di acque per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei vengono, inoltre, ricomprese anche quelle affinate, la cui definizione è introdotta dalla disposizione in commento.

La norma riveste carattere di necessità e urgenza anche nell'ottica dell'impellente gestione proattiva dei riverberi dei fenomeni siccitosi caratterizzanti il periodo estivo, a partire, *in primis*, da un necessario adeguamento della normativa nazionale vigente a quella euro-unitaria.

**(Art. 4)**

La disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, necessaria e coerente con il programma di governo, prevede il trasferimento del gruppo di lavoro istituito in attuazione dell'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 presso la Direzione generale competente in materia di economia circolare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La norma ha dunque l'obiettivo di garantire che l'istruttoria concernente i regolamenti ministeriali in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, da adottarsi sulla base dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, possa giovare di un più valido supporto sin dalla prima fase di elaborazione degli stessi. L'articolo 14-bis del decreto-legge n. 101 del 2019 ha previsto, infatti, l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro nella materia *de qua*, per gli anni dal 2021 al 2025, collocandolo presso l'Ufficio legislativo. Tuttavia, anche alla luce dell'esperienza maturata a partire dall'avvio del gruppo di lavoro, appare preferibile che la collaborazione altamente specializzata fornita da quest'ultimo venga prestata in quella sede in cui si svolge l'attività istruttoria volta alla predisposizione delle prime versioni dei testi normativi in questione. Al fine di accelerare l'*iter* procedimentale dei suddetti regolamenti ministeriali, oggetto

negli anni di una significativa implementazione conseguente agli obiettivi individuati nei decreti annuali di programmazione, la norma colloca il gruppo di lavoro presso la direzione generale competente in materia di rifiuti del Dicastero.

La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), prevede l'aggiunta dell'attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato nell'allegato L-*quinquies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 tra le attività produttrici dei rifiuti urbani di cui all'allegato L-*quater* del medesimo decreto. Tale inserimento consente di superare alcune criticità emerse a seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 152 del 2006 da parte del recepimento della Direttiva (UE) 2018/851. Infatti, con il decreto legislativo n. 116 del 2020 è stata recepita la nuova definizione di rifiuto urbano secondo la quale sono classificati rifiuti urbani anche i rifiuti dalle utenze non domestiche che producono rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici. Al fine di delineare l'ambito di applicazione della nuova definizione di rifiuto urbano sono stati introdotti due specifici allegati relativi ai rifiuti urbani che possono essere prodotti da utenze non domestiche e quello delle attività produttive da cui essi possono generarsi.

Ciò detto, in sede di applicazione sono state riscontrate diverse criticità in merito alla inclusione delle attività di manutenzione del verde pubblico e privato all'interno dell'allegato L-*quinquies* che non prevedeva uno specifico riferimento a questa tipologia di attività. La disposizione introdotta con il decreto-legge in esame si prefigge lo scopo di superare tale criticità in modo da rendere esplicito che i rifiuti prodotti dalla manutenzione del verde, sia esso pubblico che privato, possano essere considerati alla stregua dei rifiuti urbani e come tali essere conferiti al servizio pubblico di gestione dei rifiuti che include anche il servizio svolto dai centri di raccolta comunali e intercomunali.

#### **(Art. 5)**

L'intervento normativo, necessario e coerente con il programma di governo, ha come obiettivo la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando le operazioni di recupero e di riutilizzo dei materiali di prossimità provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova di cui al comma 1-*ter* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, assicurandone contestualmente il contenimento dei relativi costi di smaltimento. Lo stesso intervento si sostanzia in una proposta di semplificazione autorizzativa e procedurale in coerenza e in conformità alla normativa nazionale e europea in materia ambientale e di recupero e utilizzo di materiali inerti. Inoltre, stante il riferito carattere di semplificazione, trova la sua ragion d'essere nell'urgente esigenza di assicurare, in coerenza con il programma di governo, il rispetto delle tempistiche previste dal PNC/PNRR e risulta coerente con la Milestone M2C1- 1 nell'ambito della Riforma 1.1 "Strategia nazionale dell'economia circolare", prevedendone una declinazione specifica per la realizzazione di opere infrastrutturali.

#### **(Art. 6)**

L'intervento normativo, necessario e coerente con il programma di governo, è finalizzato a introdurre misure di semplificazione per la bonifica dei siti orfani in attuazione del PNRR, intervenendo, in particolare, sui tempi per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla c.d. messa a terra degli interventi (comma 1). A legislazione vigente, infatti, le procedure previste dall'articolo 242, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (piano di caratterizzazione, analisi di rischio, progetto di bonifica) si concludono, salvo sospensione, in un arco temporale di cinquecentodieci giorni (circa diciassette mesi). L'intervento normativo, invece, demandando sostanzialmente ad ARPA la valutazione del piano di caratterizzazione e accorpando in un unico segmento procedimentale l'approvazione dell'analisi di rischio e del progetto di bonifica, consente di contrarre di almeno otto mesi le procedure di bonifica. Ridotto l'iter amministrativo, i soggetti attuatori del Piano di azione del PNRR

dispongono di un tempo maggiore per la fase esecutiva degli interventi, il cui termine per il raggiungimento del *target* EU M2C4-25 è fissato al primo trimestre del 2026 (T1 2026).

Anche le disposizioni introdotte dai commi 2 (che introduce la possibilità per l'ARPA di avvalersi di laboratori di altri soggetti appartenenti al sistema SNPA, di Enti di ricerca ovvero di laboratori privati accreditati, per lo svolgimento delle attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo e alla certificazione di avvenuta bonifica) e 3 (che introduce disposizioni sulla definizione dei valori di fondo delle acque sotterranee e rafforza la capacità amministrativa delle Province per l'individuazione del responsabile della contaminazione, prevedendo espressamente l'avvalimento delle ARPA) sono anch'esse collegate all'attuazione del *target* EU M2C4-25 fissato al primo trimestre del 2026 (T1 2026). Infatti, sono misure che semplificano le modalità di caratterizzazione dei siti orfani, contribuendo, pertanto, al raggiungimento dei target di "*Riqualificare almeno il 70 % della superficie del suolo dei siti orfani*".

Per quanto concerne il rafforzamento del procedimento per l'individuazione del responsabile della contaminazione, vale segnalare che gli accordi previsti dal Piano di azione attribuiscono al soggetto attuatore degli interventi di bonifica dei siti orfani il compito di procedere alla ripetizione delle spese sostenute nei confronti del responsabile della contaminazione, nel rispetto del principio chi inquina paga e di quanto previsto dall'articolo 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Pertanto, rafforzare e disciplinare il ruolo delle Agenzie a supporto delle Province consentirà di accelerare la conclusione dei procedimenti di individuazione del responsabile della contaminazione ed il recupero delle spese.

**(Art. 7)**

L'articolo 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha previsto la nomina di un Commissario straordinario con il compito di accelerare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2023, registrato alla Corte dei Conti, con osservazioni, in data 28 settembre 2023 al n. 2578, successivamente modificato con decreto del 22 febbraio 2024, è stato nominato Commissario straordinario il Prof. Gen. (ris.) Emilio Errigo. L'intervento normativo di cui all'articolo 7, necessario e coerente con il programma di governo, è volto ad istituire la struttura di supporto del Commissario Prof. Gen. (ris.) Emilio Errigo, in modo tale da dotare quest'ultimo di un apparato amministrativo dedicato, alle sue dirette dipendenze, con l'obiettivo di accelerare l'esecuzione del Piano degli interventi (previsto dal Decreto di nomina del 14 settembre 2023), trasmesso al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con nota acquisita al prot. 54045/MASE del 21 marzo 2024. Al medesimo Commissario è attribuito un compenso aggiuntivo dalla data di nomina fino alla rideterminazione del compenso stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024. L'esecuzione del Piano degli interventi, nella misura in cui rafforza la capacità amministrativa del Commissario straordinario contribuirà al risanamento ambientale del sito contaminato di interesse nazionale di Crotone.

**(Art. 8)**

L'art. 8 del decreto-legge n. 153 del 2024, necessario e coerente con il programma di governo, reca disposizioni per la mitigazione del dissesto idrogeologico, quale problematica di particolare rilevanza per il nostro Paese, contraddistinta dalla necessità di interventi urgenti, per gli impatti che la stessa ha sulla popolazione, sulle infrastrutture e, più in generale, sul tessuto economico e produttivo. In questo ambito, sono fondamentali le attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati in materia di difesa del suolo e dissesto idrogeologico e tra queste, in particolare, l'azione di monitoraggio sugli interventi per la difesa del suolo. Tali informazioni, infatti, contribuiscono a definire il quadro conoscitivo dei fenomeni di dissesto, dei loro effetti al suolo, degli interventi già attuati o in fase di attuazione o in via di programmazione, finalizzati al contrasto dei medesimi fenomeni e alla loro efficacia in termini di mitigazione dei relativi effetti dannosi. L'implementazione completa e tempestiva delle banche dati è, pertanto, un fattore di fondamentale importanza per la

pianificazione degli interventi e per l'adozione degli eventuali opportuni provvedimenti atti a garantire sia il rispetto dei cronoprogrammi, sia la corretta gestione delle finanze pubbliche.

La "pubblicazione" dei dati sugli interventi non risponde solo ad esigenze di "trasparenza" ma ha anche l'intento di far conoscere meglio ciò che le pubbliche amministrazioni realizzano sul territorio per ridurre il rischio idrogeologico. Le cosiddette "*catastrofi naturali*", infatti, si verificano per lo più laddove le aree residenziali e produttive (o le infrastrutture) sono state sviluppate con poca attenzione alle condizioni di pericolosità, legate a fenomeni naturali "*comuni e frequenti*" quali sono le frane, le alluvioni, le valanghe: una più ampia e diffusa consapevolezza su come il territorio può e deve essere utilizzato, è il presupposto fondamentale per una più efficace "*difesa del suolo*".

Il comma 1 stabilisce che tutti gli interventi a difesa del suolo devono essere censiti attraverso il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo - ReNDiS.

Tale piattaforma telematica ReNDiS nasce nel 2005 dall'attività di monitoraggio che l'ISPRA svolge per conto del MASE sull'attuazione di Piani e programmi di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico finanziati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il principale obiettivo della piattaforma in parola è la formazione di un quadro unitario, sistematicamente aggiornato, delle opere e delle risorse impegnate nel campo della difesa del suolo, condiviso tra tutte le amministrazioni che operano nella pianificazione e attuazione degli interventi per la difesa del suolo. In questo senso la piattaforma ReNDiS si propone come uno strumento conoscitivo potenzialmente in grado di migliorare il coordinamento e, quindi, l'ottimizzazione della spesa nazionale per la difesa del suolo, nonché di favorire la trasparenza e l'accesso dei cittadini alle informazioni. Nel 2015 la piattaforma ReNDiS è stata integrata con un'Area istruttorie, riservata alle Regioni, dove vengono inserite le richieste di finanziamento per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sui fondi di competenza del MASE. La procedura istruttoria, inizialmente definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015, cosiddetto "Criteri", è stata rivista e aggiornata dal decreto del DPCM 27 settembre 2021. Con il DPCM del 18 giugno 2021, l'utilizzo dell'Area istruttoria ReNDiS è stato esteso anche ai fondi per la difesa del suolo assegnati dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

A partire da luglio 2022, è stata attivata una ulteriore implementazione della piattaforma che consente la progressiva integrazione, nel *database*, anche di interventi finanziati con programmi di competenza di altre amministrazioni e di visualizzarne direttamente i dati disponibili nei sistemi CUP e Banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP). L'inserimento dei nuovi programmi è stato avviato con un primo gruppo di oltre 3.400 interventi finanziato dal Ministero dell'interno con risorse delle annualità 2019-20. Tutti gli interventi di competenza "*extra MASE*" (nel *database* provvisoriamente indicati ancora come "*extraMiTE*") sono individuati da un codice ReNDiS univoco, caratterizzato dal suffisso "/XM". Fanno eccezione quelli che hanno avuto una fase istruttoria svolta nella piattaforma ReNDiS (come quelli finanziati dal Dipartimento Casa Italia) che seguono la normale codifica ReNDiS. Le relative informazioni possono essere visualizzate con le stesse modalità degli altri interventi e, per gli aspetti tecnici e progettuali, possono essere implementate direttamente dagli enti attuatori o dalle altre amministrazioni competenti.

Ai sensi del comma 2, i soggetti a cui è affidata l'attuazione degli interventi di difesa del suolo individuano gli eventuali ulteriori interventi di difesa del suolo, finanziati con risorse regionali o di altre amministrazioni centrali dello Stato, che non risultano censiti nella piattaforma ReNDiS e ne trasmettono l'elenco all'ISPRA, completo dei relativi codici CUP, per consentirne il tempestivo inserimento nella piattaforma stessa.

Ai sensi del comma 3, i Commissari di governo e i Presidenti della regione Valle D'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano verificano la tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 229 del 2011 e dei sistemi a essa collegati.

Il comma 4 stabilisce il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'adeguamento alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 15 novembre 2021.

**(Art. 9)**

Il provvedimento di cui all'articolo 9, necessario e coerente con il programma di governo, detta disposizioni volte a semplificare e accelerare ulteriormente l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, fenomeno strettamente connesso ai mutamenti del clima e il cui contrasto assume carattere necessario ed urgente.

In particolare, si è intervenuti puntualmente con l'obiettivo di sanare, nel vigente assetto normativo, taluni *vulnus*, che sono stati individuati come causa di rallentamenti nell'iter di attuazione degli interventi sin dalla fase di programmazione, segnatamente:

- viene data priorità di finanziamento ai progetti già beneficiari delle risorse del Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che abbiano conseguito almeno il livello progettuale di "fattibilità tecnico-economica" (ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici) o il livello "definitivo" (ai sensi del previgente Codice dei contratti pubblici) (comma 1 lett. a);
- è stato previsto il termine perentorio di dodici mesi, pena la revoca del finanziamento, perché la stazione appaltante acquisisca il livello di progettazione minima da porre a base della procedura ad evidenza pubblica per affidare l'appalto, integrato o meno, per realizzare l'intervento, salve cause oggettive non imputabili alla stazione appaltante che l'abbiano impedito;
- è stato introdotto uno strumento protettivo delle risorse finanziarie appostate nelle contabilità speciali dei Commissari di governo, nei confronti di eventuali procedure tendenti al loro pignoramento o sequestro;
- è stata definita la destinazione delle eventuali economie derivanti dall'esecuzione degli accordi di programma attuativi dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per la quota parte derivante da risorse di bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per integrare il Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014;
- è stata prevista la facoltà del Commissario di governo nominare un soggetto cui delegare l'attuazione del Piano dotato, *ex lege* dei suoi medesimi poteri, per esercitare le funzioni prescritte per la realizzazione del medesimo, prevedendo che il compenso del soggetto attuatore incida sul quadro economico dell'intervento e sia legato ad obiettivi tarati anche sulle attività di monitoraggio e rendicontazione;
- inoltre, al Commissario di governo sono state attribuite anche le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, eccezionalmente qui delegabili, rispetto al regime ordinario, ai soggetti attuatori, se nominati (come noto la figura del RPCT è stata istituita dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 che stabilisce che ogni amministrazione approvi un Piano triennale della Prevenzione della Corruzione che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo. La predisposizione e la verifica dell'attuazione di detto Piano sono attribuite appunto ad un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza);
- è stata attribuita ai commissari di Governo, al Presidente della regione Valle d'Aosta e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano la facoltà di esercitare le funzioni di stazione appaltante, nonché, in tale veste, il potere di agire in deroga ad ogni disposizione di legge diverse da quelle in materia penale, con il solo obbligo di rispettare le disposizioni del codice delle leggi antimafia e le misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
- è stato specificamente individuato come Commissario straordinario, nominato quindi *ex lege*, il segretario generale dell'autorità di distretto delle Alpi orientali con specifico riferimento alle opere di difesa idraulica delle Grave di Ciano, attribuendogli anche ad esso la facoltà di esercitare le funzioni di stazione appaltante, nonché, in tale veste, il potere di agire in deroga ad ogni disposizione di legge diverse da quelle in materia penale, con il solo obbligo di rispettare le disposizioni del

- codice delle leggi antimafia e le misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;
- viene previsto un monitoraggio rafforzato, a pena di revoca del finanziamento, sulle risorse, in titolarità della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento Casa Italia, per il finanziamento di interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico;
  - è stato prorogato lo stato di emergenza nel territorio dell'Isola di Ischia deliberato dal Consiglio dei ministri il 27 novembre 2022;
  - è stata incrementata la dotazione a disposizione del Commissario per la ricostruzione nominato a seguito degli eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023;
  - è stata inserito, con esclusione dei cicli di programmazione finanziaria già avviati alla data di entrata in vigore del provvedimento che continuano ad essere regolati come in passato, il parere preventivo obbligatorio della Conferenza Unificata Stato città ed autonomie locali per la definizione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Programma nazionale degli interventi per la difesa del suolo, dei criteri e delle priorità nell'assegnazione delle risorse per gli interventi diretti a contrastare il dissesto idrogeologico, dei criteri e delle modalità per il monitoraggio e la revoca delle risorse statali destinate ai predetti interventi in caso di mancato impegno e pagamento nei termini previsti, salvo cause oggettive non imputabili ai soggetti attuatori, con la previsione che comunque alla revoca seguirebbe la riassegnazione all'Autorità di bacino competente per essere utilizzate per le medesime finalità e nel medesimo territorio soggetto al potere della predetta.

**(Art. 10)**

L'articolo 10, necessario e coerente con il programma di governo, introduce disposizioni per le amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica (SNPA, ISPRA, ISIN). In particolare, si attribuisce al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica il potere di adottare le linee guida nel rispetto delle quali debbono essere espletate le funzioni spettanti al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, relative, nello specifico, al monitoraggio dello stato dell'ambiente, al controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento, ad attività di ricerca in materia ambientale, ad attività di supporto alle amministrazioni.

Inoltre, si rivede la disciplina dei compensi per gli organi dell'ISIN (Direttore, nonché componenti della Consulta e del Collegio dei revisori). Infine, si prevede che fino al 31 dicembre 2026 il MASE può conferire ulteriori quattro incarichi dirigenziali di livello non generale di natura tecnico-specialistica oltre i limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

**2) Analisi del quadro normativo nazionale.****(Art. 1)**

Sono state previste disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali.

Il comma 1 lettera a) modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006: vengono definite le fattispecie progettuali che le Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC devono considerare prioritarie nella trattazione dei procedimenti di rispettiva competenza. L'obiettivo è facilitare la transizione ecologica e rispondere alle esigenze di politica ambientale e sicurezza energetica.

Il comma 1, lettera b) modifica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per chiarire e snellire la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Le modifiche mirano a evitare che progetti vengano sottoposti a VIA inutilmente, introducendo condizioni ambientali per prevenire impatti negativi. La possibilità di esclusione da VIA con prescrizioni è mantenuta, allineando la normativa agli orientamenti della Corte di giustizia UE. Inoltre, il comma 10 prevede che anche i progetti esclusi da VIA devono essere completati entro un termine definito.

Il comma 1, lettera c) interviene sull'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedendo la comunicazione al proponente della pubblicazione della documentazione sul sito del MASE.

Il comma 1, lettera d), modifica l'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 introducendo il silenzio assenso per la richiesta di sospensione dei termini per la produzione della documentazione integrativa. Viene anche introdotto un nuovo comma (4-*bis*) per disciplinare la verifica della relazione paesaggistica.

Il comma 1, lettera e), interviene sull'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 attribuendo al direttore generale del MASE il potere di provvedere in ordine alla VIA e chiarendo che l'autorizzazione paesaggistica deve essere completa sin dalla fase iniziale della valutazione. Il Ministero della Cultura deve motivare eventuali dinieghi e, in caso di dissenso, la decisione può essere deferita al Consiglio dei Ministri, la cui deliberazione sostituisce il provvedimento di VIA. Vi sono poi modifiche riguardanti l'adeguatezza della documentazione, la gestione dei termini, e la correzione di refusi sempre al fine dichiarato di garantire una procedura più efficiente.

La modifica contenuta al comma 1, lettera f), incide sull'articolo 26-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo la correzione del refuso relativo allo studio preliminare ambientale è il documento prodotto all'avvio della conferenza, mentre le informazioni da acquisire nella fase ivi richiamata, ossia nella fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), concernono lo studio di impatto ambientale, che dovrà poi essere redatto e presentato dal proponente a fini del rilascio del provvedimento di VIA. Dal medesimo articolo 26-*bis*, comma 3, si espunge il riferimento alla variante urbanistica poiché questa non rappresenta un titolo acquisibile nell'ambito del PAUR.

La lettera g) sempre del comma 1 apporta modificazioni all'articolo 29-*sexies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di precisare che l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) è il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 1 comma 2 richiede che i proponenti di progetti energetici da fonti rinnovabili presentino una dichiarazione di disponibilità della superficie necessaria.

L'articolo 1 comma 3 prevede infine il supporto del GSE S.p.A. per la Commissione VIA-VAS e PNRR-PNIEC, con i costi definiti annualmente.

L'articolo 1 commi 4 e 5 prevede che il Ministero della Difesa possa includere interventi di transizione energetica in un unico programma soggetto a VAS, semplificando l'installazione di impianti su beni del demanio militare.

#### **(Art. 2)**

Il quadro normativo nazionale previgente all'intervento normativo in parola necessitava di un opportuno aggiornamento in quanto l'art. 11-*ter* del decreto-legge n. 135 del 2018 istituiva il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, poi adottato con il Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 28 dicembre 2021; detto Piano è stato tuttavia impugnato da diversi operatori di settore dinanzi al TAR che, in esito a detti ricorsi, ha quindi statuito per l'annullamento del Piano in parola perché sarebbe stato illegittimamente adottato dall'Amministrazione. Anche sulla base delle motivazioni giurisdizionali poste alla base dell'annullamento del PiTESAI si è ritenuto quindi opportuno abrogare le relative disposizioni istitutive, al fine di non prevedere l'adozione di un ulteriore atto di pianificazione, molto complesso da adottare date tutte le parti coinvolte, compresi gli enti territoriali, e a fronte di attività ormai già da molto tempo avviate e consolidate sui territori. Si è invece ritenuto opportuno dettare ulteriori criteri, funzionali allo sviluppo delle stesse attività, ammettendo a proseguire solo quelle che effettivamente hanno risorse utili ancora da produrre.

Anche le disposizioni dell'art. 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono state ritenute non più attuali, in quanto la misura di sicurezza ambientale delle 12 miglia di protezione dalla costa nasceva sulla scia delle preoccupazioni che aveva ingenerato l'incidente sulla piattaforma petrolifera Deepwater Horizon nel Golfo del Messico nel 2010. Studi successivi, ma anche l'andamento delle stesse attività svolte a mare hanno dimostrato che la distanza di 9 miglia dalla costa è comunque altamente sufficiente a garantire un elevato grado di sicurezza per le attività upstream rispetto ai

territori circostanti laddove invece il limite delle 12 miglia, sebbene aggiungeva molto poco in termini di sicurezza ambientale pregiudicava importanti attività per l'incremento degli approvvigionamenti energetici del Paese, in un momento di particolare necessità.

Infine, sono state rafforzate le previsioni di cui agli artt. 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, 13, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e 9, comma 8, della legge 9 gennaio 1991 n. 9, prevedendo che per il rilascio delle proroghe delle concessioni di produzione di idrocarburi si deve tener conto *in primis* anche delle riserve e del potenziale minerario ancora da produrre e dei tempi necessari per completare la razionale produzione delle stesse fino alla durata di vita utile del giacimento, nonché considerando l'area in concessione effettivamente funzionale all'attività di produzione e di ricerca e sviluppo ancora da svolgere, con ripermetrazione delle aree non più funzionali in tal senso. In tal modo viene rafforzato uno dei criteri già previsti a legislazione vigente per il rilascio delle proroghe, ossia la realizzazione del programma dei lavori e la necessità di portare a compimento il completo sfruttamento del giacimento.

Da ultimo, è stato modificato l'art. 16 del decreto-legge n. 17 del 2022 per quanto riguarda la misura del c.d. "gas release". In particolare, è stato eliminato dalla disposizione il riferimento al PITSAI ormai annullato e riscritta quindi la norma, garantendo coerenza con il quadro normativo attuale e le finalità della misura.

### (Art. 3)

La disposizione contenuta al comma 1, lettera a), aggiunge la lettera *i-bis* all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, introducendo la definizione di "acque affinate". Si tratta di una nozione che individua le acque reflue che, sottoposte ad un ulteriore trattamento oltre a quello di depurazione (quest'ultimo prodromico al mero scarico), possono essere riutilizzate, contribuendo al risparmio idrico (art. 98 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

Con riguardo al contesto nazionale, il riutilizzo delle acque reflue è oggetto di due discipline.

La prima è rappresentata dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185, «Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue», emanato di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole e Forestali, delle Attività Produttive e della Salute. Esso riguarda il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane e industriali a fini irrigui, civili e ambientali. Tale decreto è stato adottato ai sensi dell'art. 6, legge 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato dall'art. 26, comma 2, del decreto legislativo n. 11 maggio 1999, n. 152. Tali disposizioni legislative sono state successivamente trasposte, con alcune modifiche, nell'art. 99, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che originariamente delegava il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti i Ministri delle politiche agricole e forestali, della salute e delle attività produttive, a dettare con proprio decreto le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue.

La seconda fonte in materia è l'articolo 7 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, recante "Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" che attua in via provvisoria il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante "Prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua". Tale regolamento stabilisce le prescrizioni minime applicabili alla qualità dell'acqua e al relativo monitoraggio, nonché disposizioni sulla gestione dei rischi, e sull'utilizzo sicuro delle acque affinate ai soli fini irrigui in agricoltura. Il carattere di obbligatorietà e diretta applicabilità dei regolamenti dell'Unione europea, stabilito dall'art. 188 TFUE, implica che tale disciplina eurounitaria determini l'implicita abrogazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 185 del 2003, limitatamente alle previsioni relative agli usi irrigui in agricoltura. D'altro canto, il regolamento (UE) 2020/741 si differenzia dal decreto n. 185 del 2003 anche per l'approccio ad esso sotteso. È infatti introdotto un metodo della gestione del rischio sito specifico: pertanto, ai fini della produzione, dell'erogazione e dell'utilizzo di acque affinate, l'autorità competente dovrà provvedere a che venga stabilito un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua, con l'obiettivo di garantire la gestione proattiva e sicura delle acque reflue affinate, senza rischio per salute umana, animale e

senza rischio ambientale. Al fine di azzerare il rischio emerso durante l'analisi del rischio, il piano di gestione del rischio e il permesso rilasciato dall'autorità competente potranno prevedere delle prescrizioni supplementari rispetto alle prescrizioni minime stabilite dal regolamento. Diversamente, la normativa italiana in vigore dal 2003, detta una serie di prescrizioni e di parametri rigidi da applicare ad ogni ipotesi di riutilizzo, sia per fini irrigui che per fini civili, ambientali e industriali. Tali circostanze hanno indotto il legislatore ad intervenire sull'art. 99, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di consentire al governo di introdurre una disciplina di fonte regolamentare idonea ad attuare in maniera coordinata e sistematica le disposizioni in materia di riutilizzo delle acque reflue. A tal fine, l'art. 14-ter, comma 2, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, ha sostituito l'art. 99, comma 1, citato, prevedendo che «*i criteri, le modalità e le condizioni per il riutilizzo delle acque reflue*» siano stabiliti con «*regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*».

Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c) apportano modifiche agli articoli 77 e 78-*quater* del decreto legislativo n. 152 del 2006. Questi articoli sono ricompresi nell'ambito delle disposizioni in materia di obiettivi di qualità connessi alla tutela delle acque dagli inquinamenti (parte terza, sezione II, titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006).

L'articolo 77 dà attuazione nell'ordinamento interno alle disposizioni previste dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (cosiddetta direttiva quadro sulle acque) in tema di raggiungimento degli obiettivi ambientali delle acque superficiali e sotterranee e di deterioramento dello stato dei corpi idrici. Pertanto, il medesimo articolo 77 chiarisce che le regioni sono tenute a stabilire e adottare le misure necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale delle acque, assicurando, in ogni caso, l'adozione di misure volte a impedire il deterioramento dei corpi idrici. Inoltre, il citato articolo 77 disciplina le ipotesi in cui le regioni non violano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, su cui intervengono le novelle di cui al comma 1, lettera b).

Con la lettera c) del comma 1 dell'articolo in esame, si inserisce una modifica di mero coordinamento all'articolo 78-*quater* del decreto legislativo n. 152 del 2006. Quest'ultima disposizione disciplina le ipotesi al ricorrere delle quali, sebbene si verifichi un superamento degli *standard* di qualità ambientali, le regioni e le province autonome non si ritengono inadempienti qualora le stesse dimostrino, tra l'altro, che siano state applicate le misure fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Pertanto, le modificazioni all'articolo 78-*quater* risultano necessarie al fine di ri-coordinare i rinvii al sopra citato articolo 77, a seguito delle modifiche apportate a quest'ultimo.

La disposizione di cui al comma 1, lettera d) apporta modifiche all'articolo 104, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo alla disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, allo scopo di prevedere che l'autorizzazione per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, possa avvenire anche per gestire le emergenze nei casi di crisi idrica. Inoltre, si chiarisce che l'acqua impiegata per il ravvenamento o l'accrescimento dei corpi idrici sotterranei possa essere anche acqua affinata, in linea con la definizione introdotta all'articolo 74 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dalla lettera a) dell'articolo in commento. L'articolo 104 stabilisce in primo luogo un divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (comma 1), per poi individuare alcune deroghe o eccezioni al divieto. In particolare, il comma 4-*bis*, aggiunto dalla legge 6 agosto 2013, n. 97 al fine di adeguare l'ordinamento interno a quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2000/60/CE, individua le fattispecie del «*ravvenamento*» e

dell'«*accrescimento artificiale dei corpi sotterranei*», distinguendole dallo scarico diretto in acque sotterranee e nel sottosuolo e sottoponendole a uno specifico titolo autorizzatorio. La qualifica della fattispecie in termini di ravvenamento o accrescimento artificiale, che assume carattere eccezionale rispetto allo scarico, è teleologicamente subordinata al conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici sotterranei – e, a seguito della modifica in esame, al contrasto delle emergenze derivanti dalla crisi idrica – e al rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 maggio 2016, n. 100, recante «*Regolamento recante criteri per il rilascio dell'autorizzazione al ravvenamento o all'accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità, ai sensi dell'articolo 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*».

La disposizione di cui al comma 1, lettera e) apporta modifiche all'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di ampliare la definizione del servizio idrico integrato, ricomprendendovi anche il riuso delle acque reflue. I servizi di cui si compone il servizio idrico integrato sono sottoposti al regime previsto dagli articoli contenuti nella sezione III, titoli I-III, della parte terza, e dall'articolo 172, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché dalla disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica contenuta nel decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, e nell'articolo 3-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

La disposizione di cui al comma 2 interviene sulle funzioni attribuite al Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, prevedendo che questi possa esercitare compiti di coordinamento e di gestione degli interventi di riuso delle acque reflue, ove funzionali a garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche e a contrastare situazioni di crisi delle risorse stesse, nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento (UE) n. 2020/741 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25 maggio 2020, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2024/1765 della Commissione europea, dell'11 marzo 2024, nonché di quelle stabilite ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo n. 152 del 2006, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tali funzioni ulteriori sono attribuite nel quadro delle finalità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e di cui all'articolo 4-*septies*, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 44 e limitatamente agli agglomerati compresi nell'ambito di applicazione delle medesime disposizioni per i quali, alla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, sia da completarsi il processo di adeguamento alla normativa dell'Unione europea. In particolare, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, le competenze attribuite al Commissario unico sono funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13), nonché a evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione n. 2014/2059 e n. 2017/2181.

#### **(Art. 4)**

La disposizione normativa di cui all'articolo 4, comma 1, interviene disponendo il trasferimento del gruppo di lavoro in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, istituito ai sensi dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 101 del 2019, dall'Ufficio legislativo alla Direzione Generale competente in materia di economia circolare. La disciplina in materia di *End of Waste* è regolata dall'art. 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, in attuazione dell'articolo 6 della Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE, individua i criteri e le condizioni generali attraverso cui un rifiuto sottoposto ad una operazione di recupero cessa di essere tale.

La complessità della materia ha richiesto il supporto di risorse altamente qualificate nel settore strategico dell'economia circolare, le quali, attraverso la disposizione in esame, coadiuveranno direttamente l'attività istruttoria della Direzione generale competente.

L'intervento normativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), in esame si inserisce nel nuovo contesto delineato dalla Direttiva (UE) 2018/851 che ha modificato la definizione di rifiuti urbani superando il concetto di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, al fine di chiarire quali attività possono produrre rifiuti simili agli urbani per natura e composizione, e pertanto garantire una gestione degli stessi attraverso i sistemi pubblici di raccolta. Il decreto legislativo di recepimento ha infatti introdotto nella disciplina in materia di gestione dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli allegati L-*quater* e L-*quinqüies* al fine di definire i rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti urbani e le tipologie di utenze non domestiche in grado di produrli. Tale ultimo elenco, quindi, con la disposizione introdotta all'articolo 4, comma 2, lettera b) del decreto in esame, è stato integrato con le attività della manutenzione del verde pubblico e privato in modo da superare le difficoltà incontrate dagli operatori del settore nel conferire i rifiuti prodotti dalle suddette attività al servizio pubblico di raccolta.

#### **(Art. 5)**

Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti disposizioni:

- il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che reca *“Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”* e in particolare l'articolo 9-bis (*Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale*);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*, e, in particolare gli articoli 109, 184-bis e 184-ter.

#### **(Art. 6)**

L'intervento normativo si inserisce nel quadro della bonifica dei siti orfani di seguito descritto.

L'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*, ha incrementato la dotazione finanziaria del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai fini del finanziamento, tra l'altro, *“di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo, nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati”*. In attuazione della citata disposizione normativa, come successivamente modificata dall'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 dicembre 2020, come modificato dal decreto del Ministro della transizione ecologica del 28 dicembre 2021, sono stati disciplinati i criteri e le modalità di individuazione dei siti orfani. Sono definiti orfani quei siti per i quali non sono stati individuati i responsabili della contaminazione e non vi sono soggetti che provvedono alle operazioni di bonifica; trattasi, quindi, di siti per i quali le procedure di bonifica sono di fatto in carico alla pubblica amministrazione.

La Missione 2, Componente 4 (nel seguito misura M2C4), Investimento 3.4, del PNRR prevede la bonifica *“dei suoli dei siti orfani”*.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 ha assegnato al Ministero della transizione ecologica (ora, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) 500.000.000,00 euro per la bonifica dei siti orfani, nell'ambito della suddetta misura M2C4 e ha individuato gli obiettivi e i traguardi da raggiungere. L'obiettivo della misura è recuperare i terreni dei siti orfani, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo l'economia circolare. Per raggiungere detto obiettivo la citata misura M2C4 pone come *milestone* intermedia l'individuazione dei siti orfani di tutte le regioni e delle province autonome, propedeutica all'adozione di un Piano d'azione.

A livello nazionale il quadro normativo di riferimento del Piano d'azione è costituito dall'articolo 17 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”*, il quale prevede quanto segue: *“1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un apposito Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 - investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 2. Ai fini del Piano d'azione di cui al comma 1 si applicano le definizioni, l'ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 3. Le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano d'azione sono fornite dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano, secondo le modalità indicate dal Ministero della transizione ecologica”*.

Con decreto della ex Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica 22 novembre 2021, n. 222, poi modificato con decreto della Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del 22 marzo 2022, n. 32, è stato individuato l'elenco dei siti orfani da riqualificare sul territorio delle regioni e delle province autonome ai fini dell'attuazione della suddetta misura M2C4, che costituisce, come si è detto, la milestone intermedia di monitoraggio nazionale (M2C4-00-ITA-17). In applicazione della misura M2C4 e del citato articolo 17 del decreto-legge n. 152 del 2021 è stato così adottato il decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, recante *“Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani in attuazione della misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR”*, successivamente modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 maggio 2024.

Il Piano d'azione è stato adottato in esecuzione della milestone denominata M2C4-24 *“Quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani”* ed è funzionale al conseguimento del target di *“Riqualificare almeno il 70 % della superficie del suolo dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano”*. Il termine per il raggiungimento del target (EU M2C4-25) è fissato al primo trimestre del 2026 (T1 2026).

L'Allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022 individua le risorse assegnate alle singole regioni e l'Allegato 2 al medesimo decreto, come modificato con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 maggio 2024, reca l'elenco dei siti orfani e i relativi interventi oggetto di finanziamento per tutte le regioni e le province autonome.

Attualmente, sono in fase di sottoscrizione gli accordi di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022; ad oggi sono stati sottoscritti dal Ministero 25 accordi.

Gli interventi del Piano d'azione, come già detto, sono interventi di bonifica da parte dell'amministrazione, ai quali si applicano ordinariamente le disposizioni del codice dei contratti pubblici recentemente adottato con il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

I procedimenti autorizzatori in materia di bonifica dei siti contaminati sono disciplinati all'articolo 242 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, le procedure operative ed amministrative si svolgono su tre livelli di approfondimenti tecnici:

- la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione, con eventuali prescrizioni integrative, entro trenta giorni dalla presentazione del piano stesso;
- entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). La conferenza di servizi convocata dalla regione approva il documento di analisi di rischio entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio,

dichiara concluso positivamente il procedimento. In tale caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio che è approvato dalla medesima regione;

- qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto proponente sottopone alla regione, nei sei mesi successivi all'approvazione dell'analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al comma 7 dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessario, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento e allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri a carico del proponente, ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

In sintesi, il procedimento definito all'articolo 242 si conclude in via ordinaria, salvo sospensioni, in cinquecentodieci giorni (diciassette mesi).

L'articolo 249 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che per le aree contaminate di ridotte dimensioni di superficie non superiore a mille metri quadri *"si applicano le procedure semplificate di intervento riportate nell'Allegato 4 alla parte quarta del presente decreto"*.

La procedura semplificata, ove sono necessari interventi di bonifica, consente al soggetto proponente di presentare alle Autorità competenti un unico progetto di bonifica che viene approvato in sessanta giorni successivi alla presentazione. Non è prevista la previa approvazione del piano di caratterizzazione e dell'analisi di rischio.

Un'ulteriore procedura semplificata per le operazioni di bonifica con riduzione della contaminazione a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione è prevista dall'articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'operatore interessato può presentare all'Autorità competente uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione, bensì a controllo mediante l'esecuzione di un piano di caratterizzazione - approvato dalla regione - volto a verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d'uso.

Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attività previsti dal progetto di bonifica, l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nei cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Ultimati gli

interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione che è approvato dalla regione nei successivi quarantacinque giorni.

Completano il quadro normativo vigente le disposizioni dell'art. 242, comma 13-ter, dell'art. 244 e dell'art. 248 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'art. 242, comma 13-ter disciplina la procedura per definire i valori di fondo in sostituzione delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) dei suoli, previste dalle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V, della parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il proponente può presentare all'ARPA un piano di indagine che, una volta condiviso, è realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'ARPA definisce i valori di fondo. La norma prevede, inoltre, la facoltà dell'ARPA di esprimersi sulla compatibilità delle concentrazioni rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le concentrazioni riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo.

L'art. 244 disciplina il potere di ordinanza della Provincia per l'individuazione del responsabile della contaminazione. La disposizione prevede che la Provincia, ricevuta la comunicazione di sito potenzialmente contaminato per il superamento delle CSC, dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere ai sensi del presente titolo.

Ai sensi dell'art. 248, il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente.

A legislazione vigente non è prevista la possibilità dell'ARPA di avvalersi di altri laboratori per lo svolgimento delle attività analitiche necessarie alla definizione dei valori di fondo e per la redazione della relazione tecnica propedeutica al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica di competenza provinciale.

#### **(Art. 7)**

Il Sito di interesse nazionale di "Crotone - Cassano - Cerchiara" (di seguito anche "SIN di Crotone") è stato perimetrato con D.M. Ambiente del 26/11/2002. Con successivo D.M. prot. n. 304 del 09/11/2017 è stato ampliato il perimetro del SIN includendo alcune aree interessate dalla presenza di C.I.C. (Conglomerato Idraulico Catalizzato).

In ragione del quadro ambientale sopra descritto, la Regione Calabria, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile hanno agito dinanzi al Tribunale di Milano nei confronti di Syndial SpA, oggi Eni Rewind SpA, per il risarcimento del danno ambientale relativo al sito di Pertusola Sud, a Crotone.

Con sentenza n. 2536, pubblicata il 28.2.2012, passata in giudicato, il Tribunale di Milano ha condannato Syndial SpA (ora, Eni Rewind S.p.A.) al pagamento, in favore degli attori, in solido e complessivamente, di € 56.200.000,00, di cui € 46.200.000,00 a titolo di risarcimento del danno all'ambiente relativo alla c.d. "area archeologica", non compresa negli interventi di ripristino ambientale previsti nel Piano Operativo di Bonifica (POB), e € 10.000.000,00 a titolo di risarcimento del c.d. danno ambientale residuo, legato al passato, oltre interessi compensativi e legali.

L'articolo 4-ter del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 2014, ha destinato le somme liquidate con la citata sentenza all'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di "Crotone,

Cassano e Cerchiara” prevedendo la nomina di un Commissario straordinario. È stato, così, previsto che, “*Al fine di accelerare la progettazione e l’attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone, le somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell’amministrazione dello Stato con sentenza del tribunale di Milano n. 2536 del 28 febbraio 2012, passata in giudicato, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinate alle finalità di cui al presente comma. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario delegato ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20, e sono individuati le attività del commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo nonché il compenso del commissario stesso, determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111*”.

**(Art. 8)**

Il progetto di un “*Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS)*” nasce nel 2005 a partire dall’attività di monitoraggio che l’ISPRA svolge per conto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica - MASE (allora MATTM e poi MiTE), sull’attuazione di *Piani e programmi di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico* finanziati dal Ministero stesso. Il principale obiettivo del Repertorio è la formazione di un quadro unitario, sistematicamente aggiornato, delle opere e delle risorse impegnate nel campo della difesa del suolo, condiviso tra tutte le Amministrazioni che operano nella pianificazione ed attuazione degli interventi. In questo senso il ReNDiS si propone come uno strumento conoscitivo potenzialmente in grado di migliorare il coordinamento e, quindi, l’ottimizzazione della spesa nazionale per la difesa del suolo, nonché di favorire la trasparenza e l’accesso dei cittadini alle informazioni.

L’interfaccia di navigazione (ReNDiS-web) fornisce, a chiunque si colleghi al sito, la possibilità di consultare i dati principali degli interventi censiti e di visualizzarne il quadro d’insieme per i diversi ambiti geografici. Per gli Enti e le Amministrazioni coinvolti dal progetto, inoltre, sono disponibili una serie di funzionalità specifiche che, previa registrazione ed autenticazione, permettono l’accesso ad un set di dati più esteso e l’invio di informazioni ed aggiornamenti in tempo reale.

Nel 2015 la piattaforma ReNDiS è stata integrata con un’Area istruttorie, riservata alle Regioni, dove vengono inserite le richieste di finanziamento per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sui fondi di competenza del MASE.

La procedura istruttoria, inizialmente definita dal DPCM del 28 maggio 2015 – “*Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico*”, è stata rivista ed aggiornata dal DPCM del 27 settembre 2021 (in Gazz. Uff., 15 novembre 2021, n. 272) – “*Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico*”.

Con DPCM 20 febbraio 2019 (G.U. 13 aprile 2019, n. 88) è stato approvato il “*Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale*” articolato in trentaquattro *Azioni* distinte, accorpate per tipologie di misure omogenee in quattro *Ambiti d’intervento*, che ha ricondotto esplicitamente all’ambito della mitigazione del rischio idrogeologico una serie di azioni ed interventi per la tutela del territorio che erano sempre stati oggetto di pianificazioni indipendenti e separate. Per la prima volta vengono aggregate in un unico strumento organico misure d’emergenza, prevenzione e manutenzione che afferiscono a funzioni statali diverse, distribuite nelle competenze del Dipartimento della protezione civile (DPC), del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), del Ministero delle politiche agricole,

alimentari e forestali (Mipaaf), del Ministero dell'interno (MInt) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), integrandole con un insieme di ulteriori misure organizzative, di semplificazione e di rafforzamento della governance.

Le altre Azioni sono ripartite nei quattro Ambiti di intervento come segue.

Ambito d'intervento 1 - *Misure di emergenza*; è di competenza del DPC e contiene le azioni relative al *Piano emergenza dissesto*, costituito prevalentemente da interventi di messa in sicurezza, ripristino di strutture danneggiate e riduzione del rischio residuo, connessi con gli eventi emergenziali legati al dissesto idrogeologico. Gli interventi sono coordinati ed attuati mediante ordinanze di protezione civile, adottate in deroga ad ogni disposizione vigente ed emanate dopo aver acquisita l'intesa delle Regioni e delle Province autonome territorialmente interessate;

Ambito d'intervento 2 - *Misure di prevenzione*; è di competenza del MASE e la sua azione principale consiste nell'elaborazione del *Piano operativo dissesto idrogeologico*, predisposto anch'esso (come il Piano stralcio) attraverso Conferenze di servizi, in deroga al Decreto Criteri, e sulla base degli interventi individuati come prioritari dai Commissari straordinari per il dissesto. Tra le altre azioni alcune riguardano attività di pianificazione e analisi che coinvolgono la partecipazione altre amministrazioni (es.: MASAF in *Programma di manutenzione territorio*; AdB distrettuali in *PGRA e PAI*);

Ambito d'intervento 3 - *Misure di manutenzione*; riguarda principalmente le competenze del MInt (*Piano dissesto piccoli comuni*) e quelle più ampie del Mipaaf (*Piano difesa idrogeologica aree montane, Schemi irrigui, Gestione forestale sostenibile, Progetto riforestazione, Trasformazione del danno forestale in risorsa*), anche con il coinvolgimento di risorse del MIT.

Ulteriori azioni riguardano invece il coinvolgimento della comunità scientifica e altre collaborazioni (con competenze variamente distribuite tra Presidenza del Consiglio, Ministeri e Regioni) su temi che vanno dall'osservazione spaziale fino all'impiego dei Carabinieri del CUFAA (Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare) per azioni di presidio e sorveglianza nelle aree a rischio idrogeologico e di verifica degli interventi finanziati.

Ambito d'intervento 4 - *misure su semplificazione, rafforzamento organizzativo e governance*; le azioni di questo ultimo ambito definiscono una serie di indirizzi e di obiettivi "da realizzare anche con appositi interventi normativi" finalizzati alla *razionalizzazione organizzativa, al rafforzamento della governance e della gestione ordinaria, alla semplificazione dei processi*. Molti di questi indirizzi vengono ripresi nei contenuti del disegno di legge CantierAmbiente (vedi avanti) ma è utile, qui, richiamare in particolare l'azione 25, che è rivolta espressamente a rendere più efficace ed efficiente il sistema ReNDiS, integrandolo con la Banca dati delle Pubbliche amministrazioni (BDAP -cfr. punto 3.1.4), e va attuata attraverso la revisione del *Decreto Criteri* e l'applicazione del principio di unicità di invio sui dati di monitoraggio. Tra le misure previste, infatti, c'è la costituzione di un gruppo di lavoro (tra Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'ambiente, Ministero dell'economia e delle finanze, ISPRA) per definire modalità e tempi di interazione tra ReNDiS e le altre banche dati, in modo da semplificare / ridurre gli adempimenti richiesti alle Regioni.

Con D.P.C.M., 2 dicembre 2019 (in Gazz. Uff., 18 gennaio 2020, n. 14) è stato adottato il "*Piano operativo per il dissesto idrogeologico per il 2019*" al cui art. 4 - *Monitoraggio degli interventi* - al comma 1, è disposto che allo scopo di assicurare una visione unitaria delle risorse per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e garantire un tempestivo ed efficace monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, i dati di attuazione finanziario, fisico e procedurale dovranno essere trasmessi alla Banca dati unitaria (BDU) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il colloquio telematico tra il Sistema di monitoraggio nazionale ed il sistema informativo locale implementato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le informazioni acquisite dal Sistema nazionale di monitoraggio sono rese disponibili al sistema ReNDiS-web attraverso un adeguato protocollo di colloquio telematico.

Con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 - recante "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di*

*rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” (Decreto semplificazioni 2021) – all’art. 36-ter - (*Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico*), comma 18, è stato disposto che: “*Al fine di consentire un più rapido ed efficiente svolgimento delle attività di valutazione e selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, l’ISPRA, in coordinamento con le competenti strutture del Ministero della transizione ecologica, provvede alla ricognizione delle funzionalità della piattaforma del Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) che necessitano di aggiornamento, adeguamento e potenziamento. A tal fine, il Ministero della transizione ecologica e l’ISPRA operano d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché in raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con le altre amministrazioni centrali con competenze in materia di interventi di difesa del suolo e dissesto idrogeologico, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei progetti, garantendo una adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari. L’alimentazione del sistema ReNDiS avviene assicurando il principio di unicità dell’invio previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e garantendo l’interoperabilità con la banca dati di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196*”.

Con il successivo DPCM 18.06.2021, recante il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse previste dal cap. 907 per finanziare interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico, l’utilizzo dell’Area istruttoria ReNDiS è stato esteso anche ai fondi per la difesa del suolo assegnati dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

A partire da luglio 2022, è stata attivata una ulteriore implementazione della piattaforma che consente la progressiva integrazione, nel data base, anche di interventi finanziati con programmi di competenza di altre amministrazioni e di visualizzarne direttamente i dati disponibili nei sistemi CUP e BDAP.

Con l’art. 20 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante “*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi*” – Art. 20-octies – “*Ricostruzione pubblica*” – comma 9, è stato previsto il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo, limitatamente alle opere di difesa del suolo di cui al comma 1, lettera b), e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al comma 2, lettera c), è attuato attraverso il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, fermo restando il rispetto del principio di unicità dell’invio previsto dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

In fine, con DPCM 28/03/2024, n. 77 recante “*Regolamento recante disciplina per il funzionamento del fondo e i criteri e le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome del fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici*” – all’art. 5 è disciplinato il procedimento di inserimento dei progetti e di approvazione della graduatoria delle progettazioni tramite piattaforma ReNDiS.

#### **(Art. 9)**

Il sistema fondato sull’attuazione degli interventi per contrastare il dissesto idrogeologico avente come perno centrale i Commissari di governo, nella persona dei Presidenti di Regione, trova già la sua disciplina nell’art. 10 (“*Misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all’agricoltura*”) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante “*Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle*

*imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”.*

Come anzidetto, il provvedimento in questione mira ad accelerare e semplificare ulteriormente la realizzazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, puntando, oltre che sull’attribuzione di maggiori poteri ai Commissari quando operano come stazioni appaltanti, anche su una maggiore diligenza dei beneficiari, inserendo un sistema di monitoraggio rafforzato, presidiato da espresse sanzioni di revoca. Innovazione di assoluto rilievo è la sancita impignorabilità e non sequestrabilità delle risorse nelle contabilità speciali intestate ai Commissari.

Per quanto riguarda più propriamente la programmazione di tali interventi, si rileva che a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, l’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2014, reca l’istituzione di un Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, da adottare, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa con i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano interessate agli interventi ammessi a finanziamento nei rispettivi territori, corredati dei relativi cronoprogrammi, così come risultanti dal sistema di monitoraggio. Allo stato attuale, in attuazione della disciplina contenuta nella previgente versione nell’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, è stato adottato il DPCM 20 febbraio 2019 recante *“Approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale”* e, successivamente, in attuazione dell’articolo 2 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 35, recante *“Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2019. Approvazione del piano stralcio relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”*.

Con riferimento alla *governance*, l’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116, ha attribuito le funzioni di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, in precedenza esercitate da appositi commissari straordinari delegati, ai Presidenti delle regioni interessate dagli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Quanto al finanziamento di tali interventi, l’articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 ha istituito un Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, facendovi affluire le risorse assegnate per tali finalità dalla delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazione nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione fosse stata finanziata a valere sulle risorse affluite al Fondo. In precedenza, l’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, aveva destinato le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla competente direzione generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di bacino e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, stabilendo che potessero essere utilizzate anche sulla base di un accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tali fondi, sulla base di quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014, sono adesso nella titolarità dei Presidenti della regione.

In materia di finanziamento degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, figura anche il Fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 23, che tuttavia ha una portata più generale ed è sottoposto ad una *governance* diversa ed è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

Da ultimo, l'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ha previsto l'istituzione di un Commissario straordinario alla ricostruzione per i territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

**(Art. 10)**

L'articolo 10, al comma 1, lettera a), abilita il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ad adottare apposite linee guida ai fini dell'espletamento delle funzioni del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), individuate all'articolo 3 della legge n. 132 del 2016, su proposta del Sistema stesso. Il comma 1, lettera b), specifica che, nel momento in cui l'ISPRA adotta una serie di norme tecniche vincolanti per SNPA, è necessario, non solo il concorso delle agenzie come attualmente previsto, ma anche il rispetto delle linee guida suddette, ove adottate. Il carattere di necessità e urgenza della norma deriva dall'esigenza di garantire un funzionamento coerente e uniforme dell'SNPA in un contesto di particolare rilevanza e indifferibilità dei plurimi obiettivi di carattere ambientale alla cui cura è proposto il Sistema stesso.

Con riguardo al comma 2 dell'articolo in commento giova dapprima evidenziare che l'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) è stato istituito con decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, ed è divenuto operativo a partire dal 1° gennaio 2019. L'ISIN è normativamente definito come l'autorità di regolamentazione competente a svolgere le funzioni e i compiti di autorità nazionale in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, subentrando nelle funzioni e nei compiti in precedenza attribuiti al Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT, all'ISPRA e all'Agenzia per la sicurezza nucleare. In particolare, la natura e i poteri dell'ISIN sono definiti agli articoli 1 e 6, comma 11, del decreto legislativo n. 45 del 2014, rispettivamente nel senso che l'Ispettorato è "autorità nazionale, indipendente ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom" e che ha personalità giuridica di diritto pubblico, opera in piena autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile, con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è responsabile della sicurezza nucleare e della radioprotezione sul territorio nazionale, nello svolgimento delle funzioni e dei compiti di autorità nazionale negli ambiti stabiliti dalla legislazione vigente. La norma istitutiva prevede che sono organi dell'ISIN: il Direttore, organo monocratico di direzione, gestione e rappresentanza dell'Ente; la Consulta, composta da tre membri e dotata esclusivamente di poteri consultivi nelle materie di maggior rilievo; il collegio dei revisori. Il medesimo decreto legislativo n. 45 del 2014, connotando l'Ispettorato come autorità di regolazione tecnica indipendente, esclude un rapporto di controllo o di vigilanza del Governo e prevede un obbligo annuale di relazione sulle attività istituzionali svolte al Parlamento (ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera h), del ridetto decreto legislativo n. 45 del 2014, il Direttore dell'ISIN trasmette al Governo e al Parlamento una relazione annuale sulle attività svolte e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale). Nello stesso senso, rileva la procedura di nomina del Direttore e della Consulta, che è individuata in termini analoghi a quelli previsti per le autorità amministrative indipendenti di regolazione: nomina con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisiti i pareri obbligatori (a maggioranza assoluta) delle Commissioni parlamentari competenti.

Ciò premesso, appare maggiormente in linea con la natura e le caratteristiche proprie dell'ente prevedere – e in tal senso opera la norma in commento – ferma restando l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia determinato il trattamento economico del direttore.

Per quanto attiene ai componenti della Consulta e del collegio dei revisori, si prevede che con il medesimo decreto di cui sopra venga altresì determinato il relativo trattamento economico. Quanto alla copertura degli oneri connessi, la norma precisa che essi sono coperti con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014, ossia, in base alla

ricordata autonomia gestionale, amministrativa e contabile dell'ISIN, con le stesse risorse del bilancio dell'Ente. In particolare, la copertura è posta a carico dei seguenti Capitoli di bilancio ISIN, dotati delle necessarie risorse: per il Direttore e la Consulta, U.1.03.02.01.001 (ex 13027) – “*Organi istituzionali dell'amministrazione – Indennità*”; per il collegio dei revisori, U.1.03.02.01.008 (voce di piano dei conti integrato) ex 13029 (voce DPR 97/2003) “*Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione*”. Il comma 3, infine, contiene una previsione transitoria, che applica la disciplina del trattamento economico degli organi dell'ISIN a quelli attualmente in carica (il Direttore e la Consulta sono stati rinnovati di recente e nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 2024) a decorrere dalla data di nomina, per rendere effettiva la disposizione normativa per tutto il termine dell'incarico.

Le disposizioni di cui al comma 4 si rendono necessarie a seguito dell'ampliamento delle funzioni del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica derivante dal passaggio delle competenze già attribuite al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e dalle nuove attribuzioni assegnate dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, in materia di sicurezza energetica, nonché per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del PNRR. Essa mira, fino al 31 dicembre 2026, a consentire il conferimento, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 fino a 4 posizioni dirigenziali di livello non generale ulteriori rispetto a quanto derivante dall'applicazione della percentuale prevista dal medesimo articolo 19, comma 6 del d.lgs. 165 del 2001 (7 unità). Nel dettaglio, la deroga temporanea alle previsioni di cui all'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165 del 2001, si rende necessaria in considerazione del fatto che il Ministero, rispetto alla dotazione organica dei dirigenti non generali di 67 unità, ha solo 31 dirigenti in tale ruolo e di questi: 4 sono comandati, 1 è in posizione di fuori ruolo e 5 sono incaricati di prima fascia (di cui 2 con incarico recentemente rinnovato per la durata di 3 anni). Inoltre, occorre considerare che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica deve rendere indisponibili un totale di 23 posizioni (3 per indisponibilità ai sensi dell'articolo 17-*sexies*, comma 2, del decreto-legge n. 80 del 2021 fino al 31 dicembre 2026 (istituzione struttura PNRR) e 3 ai sensi dell'articolo 17, comma 35-*octies*, del decreto-legge n. 78 del 2009 (istituzione collegio revisori ISPRA) e 17 avuto riguardo all'assunzione straordinaria autorizzata dall'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018). Infine, ad oggi, ci sono 12 dirigenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni con incarico ai sensi dell'art. 19, comma 5-*bis*, e 5 dirigenti incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 6. In tale contesto, nell'approssimarsi del completamento della riorganizzazione del Ministero, con particolare riferimento alle procedure di interpello per il conferimento degli incarichi sulle posizioni dirigenziali non generali, la deroga in commento consentirebbe – in presenza di tutti i presupposti previsti dalla vigente normativa e nel rispetto degli aspetti procedurali – di avvalersi, qualora necessario, delle professionalità idonee a ricoprire quelle posizioni imprescindibili per assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa. L'applicazione temporale della deroga è proporzionata in rapporto all'esigenza di consentire al Ministero di disporre di un orizzonte congruo per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dalla vigente normativa e, al contempo, di assicurare, in un futuro prossimo, la presenza di dirigenti di ruolo corrispondenti alla dotazione organica prevista.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti.**

#### **(Art. 1)**

L'articolo 1 introduce modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riguardanti valutazioni e autorizzazioni ambientali, in risposta all'urgenza di rispettare le scadenze del PNRR e del PNIEC per raggiungere obiettivi di decarbonizzazione, sviluppo delle energie rinnovabili e sicurezza e autosufficienza energetica. Le modificazioni apportate non determinano conseguenze negative in termine di celerità dei procedimenti VIA-VAS nell'ambito dei progetti PNRR. La modifica normativa

apportata ha la finalità, tra l'altro, di evitare l'avverarsi di casi in cui, solo dopo un lungo iter procedimentale, lo schema di provvedimento di VIA non venga concertato dal competente direttore generale della cultura per difetto degli elementi istruttori necessari al compimento delle valutazioni paesaggistiche. In tal senso, la disciplina stessa, in quanto utile a soddisfare un'esigenza di contenimento dei casi di contrasto al momento dell'adozione del provvedimento di VIA (non ammettendo che il concerto del Ministero della cultura possa essere denegato per mancanza della documentazione occorrente; ciò che conduce, invece, alla archiviazione dell'istanza) persegue una finalità deflattiva delle ipotesi di rimessione della decisione al Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988. Il comma 1, lettera e), interviene sull'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, intestando al competente direttore generale del MASE il potere di provvedere in ordine alla VIA.

**(Art. 2)**

Viene in parte abrogato l'art. 11-ter del decreto-legge n. 135 del 2018 per le disposizioni istitutive del PITSAI, rimanendo quindi vigente per la sola parte dei canoni minerari, con conseguente modifica della relativa rubrica in *"Disposizioni in materia di canoni per le concessioni e i permessi di ricerca nel settore degli idrocarburi"*. Viene inoltre modificato in piccola parte l'art. 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006; viene infine riscritto l'art. 16 del decreto-legge n. 17 del 2022 per tener conto dell'annullamento del PITSAI citato dalla norma previgente e per rendere coerente tutto il testo con le finalità della misura.

**(Art. 3)**

La disposizione di cui al comma 1, lettera a) introduce una nuova definizione nell'ambito dell'articolo 74 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rispetto al quale dunque presenta un'incidenza diretta. In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di prossima emanazione, relativo alla complessiva disciplina del riutilizzo delle acque reflue, ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché attuativo del regolamento (UE) 2020/741, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, la definizione di *"acque affinate"* incide altresì indirettamente su due ulteriori plessi normativi: da una parte, l'articolo 7 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, recante *"Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche"*, che dà provvisoria attuazione alla citata disciplina euro-unitaria, a sua volta limitata al riutilizzo per fini irrigui in agricoltura; dall'altra parte, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185 che, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/741, reca le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue a fini diversi da quelli irrigui in agricoltura. In particolare, l'introduzione di tale definizione individua le acque reflue che sono state sottoposte a trattamenti tali da poter riutilizzate ai fini previsti dall'art. 7 del decreto-legge n. 39 del 2023 e del D.M. n. 185 del 2003.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c) incidono direttamente sugli articoli 77 e 78-*quater* del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativi rispettivamente agli obiettivi di qualità ambientale e all'inquinamento transfrontaliero, ai quali apportano modificazioni che stabiliscono i casi in cui le regioni e le province autonome non violano le disposizioni di cui alla parte terza del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, pur in presenza di deterioramenti anche temporanei.

In via indiretta, le modificazioni incidono altresì sull'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella misura in cui sono volte a garantire che i Piani di bacino ivi previsti diano evidenza, nell'ambito delle loro articolazioni concernenti la gestione e la tutela delle acque, di ogni misura posta in essere da regioni o province autonome in un'ottica di conservazione dello stato qualitativo dei corpi idrici, anche per la prevenzione di fenomeni di deterioramento dovuti a circostanze naturali o di forza maggiore.

La disposizione di cui al comma 1, lettera d) incide direttamente sull'articolo 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo alla disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque

sotterrane e, segnatamente, al comma 4-*bis*, in materia di autorizzazione per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei.

In via indiretta, la disposizione incide sul decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 100 del 2016 recante i criteri per il rilascio dell'autorizzazione al ravvenamento e all'accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei, che – sino al loro aggiornamento – dovranno essere interpretati tenendo in considerazione le modifiche legislative in esame.

La disposizione di cui al comma 1, lettera e), incide direttamente sull'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di ampliare la definizione del servizio idrico integrato, ricomprendendovi anche il riuso delle acque reflue.

In via indiretta, la disposizione incide su tutte le previsioni, legislative e regolamentari, riguardanti il servizio idrico integrato, estendendone l'ambito di applicazione anche alle attività di riuso delle acque reflue. In particolare, oltre a tutte le disposizioni contenute nelle sezioni III e IV della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, la modifica legislativa esercita un'incidenza indiretta sull'ambito di applicazione delle funzioni dell'Arera, previste dall'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012.

La disposizione di cui al comma 2 incide sull'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, in base al quale è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023.

**(Art. 4)**

La disposizione normativa di cui all'articolo 4, comma 1, interviene disponendo il trasferimento del gruppo di lavoro in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, istituito ai sensi dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 101 del 2019, dall'Ufficio legislativo alla Direzione generale competente in materia di economia circolare, senza tuttavia intervenire direttamente su leggi e regolamenti vigenti. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) del decreto-legge in esame modifica il decreto legislativo n. 152 del 2006, integrando, con una singola nuova voce, l'elenco di cui all'allegato L-*quinquies* alla Parte Quarta, relativo alle attività che possono produrre rifiuti simili agli urbani per natura e composizione.

**(Art. 5)**

La disposizione modifica l'articolo 9-*bis* del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, nel quale inserisce i commi da 1-*quater* a 1-*septies*.

**(Art. 6)**

L'intervento normativo incide sulle seguenti disposizioni normative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e, precisamente:

- art. 242 - Procedure operative ed amministrative;
- art. 244 - Ordinanze;
- art. 248 - Controlli.

**(Art. 7)**

L'intervento normativo modifica l'articolo 4-*ter* del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

**(Art. 8)**

La norma in oggetto non appare idonea ad incidere direttamente sulle leggi e regolamenti vigenti, salvo coordinarsi con la disciplina vigente relativa alla piattaforma ReNDiS, mentre è rimesso a successivo provvedimento l'adeguamento alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del decreto del DPCM 27 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 15 novembre 2021, recante

disposizioni per l' "Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico".

**(Art. 9)**

L'articolo 9 interviene in particolare sulla definizione delle priorità nella individuazione degli interventi da realizzare con le risorse statali, nonché sull'esercizio delle funzioni dei Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico sul territorio nazionale di cui all'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in una logica semplificatoria ed acceleratoria, nonché ancora sull'iter di adozione dei programmi per la difesa del suolo da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, aprendo ad una fase dialogica necessaria in Conferenza Unificata Stato città ed autonomie locali, e definendo il relativo potere di definire modalità e criteri cui le pubbliche amministrazioni statali devono attenersi per assegnare le risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. In tale ultimo ambito il decreto interviene sull'art. 57 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché con disposizioni specifiche relative alla proroga dello stato di emergenza nell'isola di Ischia disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022 e sulla successiva del 5 ottobre 2023.

Ciò posto:

- Commi 1-6

Il comma 1 interviene sull'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014, modificando il comma 2 e aggiungendo i commi 2-bis e 2-ter

Il comma 3 interviene sull'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, modificando il comma 2-ter e aggiungendo i commi 2-quater e 2-quinquies. Il medesimo comma 3, alla lettera b), introducendo il nuovo comma 2-quater, incide indirettamente sulla legge 6 novembre 2012, n. 190, prevedendo che i Commissari di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico esercitano altresì le funzioni di responsabile della corruzione e della trasparenza.

- Comma 7

La disposizione incide sulla delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022.

- Comma 8

La disposizione modifica i commi 8 e 10 dell'articolo 20-ter del decreto-legge n. 61 del 2023.

- Commi 9 e 10

Le disposizioni incidono sull'articolo 57 del decreto legislativo n. 152 del 2006, modificandone il comma 1 e introducendovi il comma 1-bis.

**(Art. 10)**

L'articolo 10 interviene, novellando la legge n. 132 del 2016 nonché il decreto legislativo n. 45 del 2014

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

L'intervento risulta conforme ai principi costituzionali vigenti. In particolare, le disposizioni contenute nell'articolo 3 attuano, sotto il profilo della tutela delle risorse idriche, i principi di tutela dell'ambiente, sanciti dagli articoli 9 e 41 della Costituzione.

**5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le preferenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.**

**(Art. 1)**

La norma proposta ricade nella materia della tutela dell'ambiente, valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica di competenza esclusiva statale.

**(Art. 2)**

L'intervento non si pone in contrasto con le preferenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

**(Art. 3)**

Le disposizioni sono espressione dell'esercizio della potestà legislativa esclusiva statale prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e non incidono sulle funzioni legislative di regioni e province autonome.

**(Art. 4)**

Le disposizioni normative di cui all'articolo 4 non presentano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie o a statuto speciale, né con quelle degli Enti locali.

**(Art. 5)**

L'intervento risulta compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

**(Art. 6)**

L'intervento non si pone in contrasto con le preferenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

**(Art. 7)**

L'intervento non si pone in contrasto con le preferenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

**(Art. 8)**

Le disposizioni sono espressione dell'esercizio della potestà legislativa esclusiva statale prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e non incidono sulle funzioni legislative di regioni e province autonome.

**(Art. 9)**

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto della ripartizione delle competenze legislative delineate dall'articolo 117 della Costituzione, fra Stato e regioni e nel rispetto delle attribuzioni degli enti locali. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e degli enti locali è stato previsto il parere preventivo ed obbligatorio della Conferenza unificata nell'ambito nell'iter di approvazione del Programma nazionale di interventi per la difesa del suolo.

**(Art. 10)**

L'intervento non si pone in contrasto con le preferenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

**6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, prima comma della Costituzione.***

L'unica disposizione suscettibile di incidere sui principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza è quella contenuta nell'articolo 3, comma 2. A tal proposito, si segnala che l'attribuzione delle funzioni in materia di riutilizzo delle acque reflue al Commissario unico è limitata agli agglomerati compresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e di cui all'articolo 4-*septies*, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 44 per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 153 del 2024, sia da completarsi il processo di adeguamento alla normativa dell'Unione europea. L'attribuzione, in via straordinaria, al Commissario unico di tali funzioni, ordinariamente esercitate

da regioni e province autonome e dagli enti da esse designati, è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nella misura in cui è funzionale a porre fine all'inadempimento degli obblighi derivanti da diritto dell'Unione europea, accertato dalle sentenze della Corte di giustizia.

**7) *Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

È stata verificata l'assenza di rilegificazione e la piena utilizzazione della possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

In relazione all'articolo 5, si specifica che la verifica è stata effettuata con esito negativo per i fenomeni di rilegificazioni e delegificazione e con esito positivo in tema di semplificazione normativa. Ciò consente alla disciplina introdotta di inserirsi in modo coerente e sistematico nel quadro giuridico vigente.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9, si specifica che lo strumento della delegificazione è stato scelto per consentire una più rapida e semplificata operazione di snellimento del quadro normativo vigente, diretta soprattutto all'accelerazione della realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014.

**8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo analogo oggetto.***

Le disposizioni contenute nello schema di decreto-legge non contrastano con i principi fissati dalla giurisprudenza costituzionale, né risultano giudizi di costituzionalità, ad oggi, pendenti sull'oggetto dello schema di decreto. Con riferimento all'articolo 2, tuttavia, si segnala che sono state adottate dal competente TAR n. 8 sentenze di decisione di altrettanti ricorsi presentati avverso il PITSAI, da parte degli operatori di settore e dei Comuni, che hanno statuito rispettivamente nel senso dell'annullamento del citato Piano e dell'inammissibilità del ricorso presentato dai Comuni per carenza di interesse. Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

**PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento eurounitario.***

L'intervento normativo è coerente con le disposizioni normative eurounitarie. Con riferimento, all'articolo 3, si coglie l'occasione per segnalare che a livello eurounitario, la materia del riutilizzo delle acque reflue è attualmente disciplinata, limitatamente agli usi irrigui in agricoltura, dal regolamento (UE) 2020/741, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante "Prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua". La definizione introdotta con la disposizione di cui al comma 1, lettera a), rinvia a quella contenuta nel regolamento (UE) 2020/741, che contempla tra le acque affinate solo le acque reflue urbane sottoposte ai trattamenti ivi previsti, ma la integra ricomprendendovi anche le acque reflue industriali e domestiche. A tal proposito, si osserva che nell'ambito del settore del riutilizzo delle acque reflue, l'Unione europea ha esercitato la propria

competenza concorrente esclusivamente con riferimento al riutilizzo delle acque urbane. Di contro, il riutilizzo delle acque reflue domestiche e industriali non è oggetto del regolamento (UE) 2020/741, così che gli Stati membri possono esercitare in tale ambito la propria competenza concorrente in materia di ambiente.

La disposizione di cui al comma 1, lettera b), allinea la previgente versione dell'articolo 77, comma 10-*bis*, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, a quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE in materia di condizioni in base alle quali il deterioramento delle acque non implica una violazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della direttiva medesima.

La modifica prevista dal comma 1, lettera d) è in linea con la normativa sovranazionale; in primo luogo, l'articolo 11, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2000/60/CE include, tra le misure di base volte a realizzare gli obiettivi ambientali previsti al precedente articolo 4, le «*misure di controllo, compreso l'obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei*», da cui si evince che si tratta comunque di misure suscettibili di concorrere al conseguimento degli obiettivi ambientali fissati dalla direttiva. In secondo luogo, il citato regolamento (UE) 2020/741 consente agli Stati di disciplinare il riutilizzo delle acque reflue affinate a fini ambientali, tra cui figurano gli usi oggetto della disposizione in esame.

La disposizione di cui al comma 2 mira ad assicurare l'adempimento dello Stato agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea come accertati dalle sentenze della Corte di giustizia.

**11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto, ad eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 3, comma 2, del presente schema di decreto il cui superamento costituisce obiettivo dello stesso comma 2. Si rimanda alle precedenti sezioni per una disamina completa.

**12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

La normativa introdotta con lo schema di decreto in esame risulta compatibile con gli obblighi internazionali in quanto non interferisce in modo negativo con alcun impegno assunto a livello internazionale.

**13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano giudizi pendenti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto, né si hanno indicazioni delle linee prevalenti della sua giurisprudenza.

**14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non risultano giudizi pendenti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto né si hanno indicazioni delle linee prevalenti della sua giurisprudenza.

**15) *Eventuale indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.***

Non si hanno informazioni sulla regolamentazione di altri paesi dell'UE sul medesimo oggetto.

### **PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALI DEL TESTO**

#### ***1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Le disposizioni dello schema di decreto in esame non introducono alcuna nuova definizione normativa, ad eccezione dell'articolo 3, che al comma 1, lettera *a*), introduce la definizione di "acque affinate", ossia – in sostanza – le acque reflue che, sottoposte ad un ulteriore trattamento, oltre a quello di depurazione (quest'ultimo prodromico al mero scarico), possono essere oggetto di attività di riutilizzo. La definizione si rende necessaria a seguito della modifica dell'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Esso ha previsto l'adozione di un regolamento in materia di riutilizzo delle acque reflue che disciplinerà la materia per le parti non già oggetto del regolamento (UE) 2020/741, oltre ad attuare nell'ordinamento interno alcuni profili di quest'ultimo. Tale circostanza rende necessario assicurare la coerenza delle definizioni rilevanti in materia, poste da fonti diverse. Quanto alla coerenza della nuova definizione con quelle già in uso, si osserva che la nozione contenuta nella nuova lettera *i-bis*), dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha come presupposto la definizione di "acque reflue urbane". A tal proposito, si rileva che la novella non rinvia alla definizione di "acque reflue urbane" contenuta all'articolo 74, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 152 del 2006, ma a quella recata dall'articolo 3, numero 4), del regolamento (UE) 2020/741, che a sua volta rinvia alla definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE. Infatti, la definizione di diritto interno risulta non perfettamente sovrapponibile a quella di fonte eurounitaria laddove quest'ultima identifica le acque reflue urbane semplicemente nelle "acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento" senza specificare, come fa il legislatore interno, che esse devono altresì essere "convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato".

#### ***2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.***

I riferimenti normativi contenuti nella proposta normativa risultano corretti.

#### ***3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.***

Per l'adozione degli interventi normativi di cui agli articoli 1, 2, 3 (fatta eccezione per il comma 2, che non modifica direttamente né integra disposizioni vigenti sulla stessa materia), 4, 5, 6, 7, 9, 10 è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa.

#### ***4) Individuazione degli effetti abrogativi impliciti di disposizione dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.***

Gli interventi normativi in esame non comportano effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il provvedimento non contiene norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente, eccezion fatta per l'articolo 9, ove si prevede l'attribuzione ai Commissari di Governo ed ai Presidenti della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano del potere di agire in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di contrattualistica pubblica di lavori, servizi e forniture, poteri tra l'altro previsti per i Commissari straordinari dall'art. 4, comma 3, del decreto legge c.d. "Sblocca cantieri" n. 32 del 2019 convertito nella legge n. 55 del 2019.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo, ad eccezione per l'articolo 8, comma 4, ove si dispone che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si debba provvedere all'adeguamento alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 15 novembre 2021, recante disposizioni per l'"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico".

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

L'articolo 5 prevede che il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ricevuto il Piano approvato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, acquisiti i pareri vincolanti della regione Liguria, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e della ASL territorialmente competenti, adotta con apposito decreto il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. Per quanto riguarda il sia pur ristretto termine di adozione del Piano sopra menzionato, in considerazione delle attività già svolte dalla Struttura commissariale, lo stesso appare congruente con gli adempimenti richiesti.

L'articolo 7 stabilisce che il Commissario straordinario provvede alla nomina del personale appartenente alla struttura di supporto (cinque unità di livello non dirigenziale e una unità di livello dirigenziale non generale, due consulenti) con proprio provvedimento. L'articolo 8, comma 4 dispone, inoltre, che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si debba provvedere all'adeguamento alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 15 novembre 2021, recante disposizioni per l'"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico".

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Non è stata rilevata al momento necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Si segnala, tuttavia, che per la formulazione dell'articolo 3 e dell'articolo 8 sono stati utilizzati dati e informazioni forniti dagli organismi tecnici, in primo luogo l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente.

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

**Amministrazioni proponenti:** Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

**Referente delle amministrazioni proponenti:** Ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

\*\*\*

## SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

**(Art. 1)**

L'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 si propone come motivazione e obiettivo quello di risolvere le criticità procedurali che ostacolano la transizione ecologica, razionalizzando le procedure di valutazione ambientale e stabilendo criteri di priorità.

Il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (TUA) andando a definire le fattispecie progettuali che le Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC devono considerare prioritarie nella trattazione dei procedimenti di rispettiva competenza. L'obiettivo è facilitare la transizione ecologica e rispondere alle esigenze di politica ambientale e sicurezza energetica.

Il comma 1, lettera b), modifica l'articolo 19, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di chiarire e snellire la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Le modifiche apportate mirano a evitare che progetti vengano sottoposti a VIA inutilmente, introducendo condizioni ambientali per prevenire impatti negativi. La possibilità di esclusione da VIA con prescrizioni è mantenuta, allineando la normativa agli orientamenti della Corte di giustizia UE. Inoltre, il comma 10, prevede che anche i progetti esclusi da VIA devono essere completati entro un termine definito.

Il comma 1, lettera c), interviene sull'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevedendo la comunicazione al proponente della pubblicazione della documentazione sul sito del MASE.

Il comma 1, lettera d), modifica l'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, introducendo il silenzio assenso per la richiesta di sospensione dei termini per la produzione della documentazione integrativa. Viene anche introdotto un nuovo comma (4-bis) per disciplinare la verifica della relazione paesaggistica.

Il comma 1, lettera e), interviene sull'articolo 25, del decreto legislativo n. 152 del 2006, attribuendo al direttore generale del MASE il potere di provvedere in ordine alla VIA e chiarendo che l'autorizzazione paesaggistica deve essere completa sin dalla fase iniziale della valutazione. Il Ministero della Cultura deve motivare eventuali dinieghi e, in caso di dissenso, la decisione può essere deferita al Consiglio dei Ministri, la cui deliberazione sostituisce il provvedimento di VIA. Sono poi, contenute, modifiche riguardanti l'adeguatezza della documentazione, la gestione dei termini, e la correzione di refusi sempre al fine dichiarato di garantire una procedura più efficiente.

La modifica contenuta al comma 1, lettera f), incide sull'articolo 26-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo la correzione del refuso relativo allo studio preliminare ambientale è il documento prodotto all'avvio della conferenza, mentre le informazioni da acquisire nella fase ivi richiamata, ossia nella fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), concernono lo studio di impatto ambientale, che dovrà poi essere redatto e presentato dal

proponente a fini del rilascio del provvedimento di VIA. Dal medesimo articolo 26-*bis*, comma 3, si espunge il riferimento alla variante urbanistica poiché questa non rappresenta un titolo acquisibile nell'ambito del PAUR.

La lettera g), sempre del comma 1, apporta modificazioni all'articolo 29-*sexies* del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di precisare che l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) è il competente direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 1, comma 2, richiede che i proponenti di progetti energetici da fonti rinnovabili presentino una dichiarazione di disponibilità della superficie necessaria.

L'articolo 1, comma 3, prevede infine il supporto del GSE S.p.A. per la Commissione VIA-VAS e PNRR-PNIEC, con i costi definiti annualmente.

Mediante l'articolo 1, commi 4 e 5, viene previsto che il Ministero della Difesa possa includere interventi di transizione energetica in un unico programma soggetto a VAS, semplificando l'installazione di impianti su beni del demanio militare.

#### (Art. 2)

L'intervento normativo ha come motivazione e obiettivo quello di garantire certezza sulle norme di riferimento per il settore della ricerca e produzione di idrocarburi, a seguito dell'annullamento del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), adottato con D.M. 28 dicembre 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022, in attuazione dell'art. 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, con le sentenze del TAR Lazio, pubblicate a febbraio 2024 e non appellate in Consiglio di Stato da questa Amministrazione.

Considerando che l'annullamento del Piano è stato motivato essenzialmente per violazione delle garanzie partecipative nella fase di VAS e per il fatto che lo stesso avrebbe introdotto nuove previsioni di regolamentazione del settore *upstream* (introducendo vincoli ambientali, analisi di costi/benefici - CBA - ai fini della proroga delle concessioni, etc.) senza averne adeguata delega *ex lege*, sfiorando quindi il proprio perimetro di azione, nella norma in parola sono state, quindi, introdotte alcune previsioni del Piano medesimo che si sono ritenute, comunque, attuali e necessarie ai fini della regolamentazione del settore, quali per esempio la previsione che in futuro, in un'ottica di decarbonizzazione, non saranno più rilasciati titoli per la ricerca e l'estrazione di petrolio sul territorio nazionale. A fronte dell'annullamento del Piano in parola e con il venir meno, quindi, delle relative previsioni, l'Amministrazione, che aveva già provveduto ad adottare circa 130 provvedimenti applicativi, alcuni annullati espressamente dalle sentenze del TAR, altri invece viziati in tutto o in parte, in quanto basati sul presupposto del Piano, ora venuto meno, si trova nella necessità di dotarsi di un quadro normativo certo sulla base del quale rivedere tutti gli atti applicativi adottati. In tal senso, pertanto, sono state abrogate le disposizioni dell'art. 11-*ter*, del decreto-legge n. 135 del 2018, che hanno introdotto il PiTESAI, al fine di dare certezza non solo all'Amministrazione ma anche agli operatori di settore sul fatto che, a fronte dell'annullamento del suddetto Piano, non sarà comunque adottato un altro atto di pianificazione per la materia idrocarburi.

Infine, si rileva che con l'entrata in vigore del PiTESAI (4 anni dopo la sua previsione normativa) e in applicazione delle relative restrizioni, si avrebbe avuto l'effetto di limitare la produzione nazionale di idrocarburi, proprio in un momento in cui, invece, a fronte dell'emergenza gas scatenata dalla guerra russo-ucraina, era necessario incrementare l'approvvigionamento interno di gas; il Governo ha, quindi, adottato delle misure di emergenza per far fronte a tale contingente necessità, mantenendo in essere il PiTESAI ma prevedendo la possibilità di derogare allo stesso, ai fini della partecipazione a delle specifiche procedure di approvvigionamento interno di gas da destinare a prezzi calmierati alle aziende italiane in difficoltà; è stato, in particolare, adottato l'art. 16, decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 che, richiamando il PiTESAI,

ha disciplinato le relative deroghe ai fini dell'attuazione della c.d. misura della *gas release*. Con l'annullamento del PiTESAI detto quadro normativo è, tuttavia, venuto meno rendendo necessario un intervento di modifica anche sull'art. 16, del decreto-legge n. 17 del 2022, per adattarlo al nuovo assetto normativo esistente e, in primis, all'annullamento del Piano.

**(Art. 3)**

L'articolo 3, ha come motivazione e obiettivo quello di garantire misure urgenti per il contenimento e la mitigazione degli effetti della siccità sui corpi idrici superficiali e sotterranei e contribuire, in sinergia con le altre misure già previste dalla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, al raggiungimento degli obiettivi previsti per i medesimi corpi idrici.

Gli effetti dei cambiamenti climatici sul ciclo idrologico sono ormai evidenti e qualsiasi tipo di alterazione è cruciale, poiché influenza la disponibilità di acqua. Tanto le acque di superficie quanto quelle sotterranee sono soggette a cambiamenti legati alla loro quantità e qualità. Tali cambiamenti hanno un effetto diretto sugli usi idroelettrici, sull'approvvigionamento potabile, sul deflusso delle acque urbane, sulla navigazione, sull'agricoltura, sull'ecologia e sui pericoli naturali legati alle acque. In particolare, l'aggiornamento della norma tecnica di riferimento per il rilascio dell'autorizzazione per gli interventi di ravvenamento o all'accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei volti al raggiungimento degli obiettivi di qualità per tali corpi idrici e l'inserimento della definizione di "*acque affinate*", in attuazione del Regolamento UE 2020/741, sono misure volte a favorire una maggiore sostenibilità nella gestione delle risorse idriche. Inoltre, attraverso un miglior inquadramento dei concetti di deterioramento e deterioramento temporaneo, si vuole facilitare l'applicazione delle relative disposizioni da parte delle regioni e delle province autonome.

Si fa notare, altresì, come il riferimento al riutilizzo delle acque reflue affinate rappresenti un valore aggiuntivo rispetto agli obiettivi della qualità ambientale dei corpi idrici, di cui alla Direttiva 2000/60/CE, riducendo l'impatto della depurazione sugli stessi e garantendo, nel caso di riutilizzo a fini ambientali, il sostegno alle condizioni di deflusso minimo ecologico e di mantenimento delle portate liquide nelle condizioni di magra estive dei corsi d'acqua, tipiche delle condizioni di clima mediterraneo.

**(Art. 4)**

La disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, prevede il trasferimento del gruppo di lavoro istituito in attuazione dell'articolo 14-*bis*, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 presso la Direzione generale competente in materia di economia circolare del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica.

La norma ha, dunque, la motivazione e l'obiettivo di garantire che l'istruttoria concernente i regolamenti ministeriali in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, da adottarsi sulla base dell'articolo 184-*ter*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, possa giovare di un più valido supporto sin dalla prima fase di elaborazione degli stessi.

L'articolo 14-*bis*, del decreto-legge n. 101 del 2019, ha previsto, infatti, l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro nella materia *de qua*, per gli anni dal 2021 al 2025, collocandolo presso l'Ufficio legislativo. Tuttavia, anche alla luce dell'esperienza maturata a partire dall'avvio del gruppo di lavoro, appare preferibile che la collaborazione altamente specializzata fornita da quest'ultimo venga prestata in quella sede in cui si svolge l'attività istruttoria volta alla predisposizione delle prime versioni dei testi normativi in questione. Al fine di accelerare l'iter procedimentale dei suddetti regolamenti ministeriali, oggetto negli anni di una significativa implementazione conseguente agli obiettivi individuati nei decreti annuali di programmazione, la norma colloca il gruppo di lavoro presso la Direzione generale competente in materia di rifiuti del Dicastero.

Il comma 2 dell'articolo 4 apporta modificazioni alla Parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, la lettera a) apporta modificazioni all'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in merito:

ai numeri 1) e 2) al numero dei componenti del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali e alla relativa categoria di appartenenza;

al numero 3) all'introduzione di un comma aggiuntivo relativo al soggetto che può ricoprire il ruolo di responsabile tecnico dell'impresa;

Per quanto concerne il comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), si rappresenta che lo stesso non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto, pur aumentando il numero dei componenti del Comitato nazionale dell'albo gestori ambientali, agli oneri per il funzionamento dello stesso si provvede ai sensi dell'articolo 212, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Con riferimento al comma 2, lettera a), numero 3), la disposizione ha impatti esclusivamente sulle imprese iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali in particolari categorie, e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), prevede l'aggiunta dell'attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato nell'allegato L-*quinquies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 tra le attività produttrici dei rifiuti urbani di cui all'allegato L-*quater* del medesimo decreto. Tale inserimento consente di superare alcune criticità emerse a seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 152 del 2006 da parte del recepimento della Direttiva (UE) 2018/851. Infatti, con il decreto legislativo n. 116 del 2020 è stata recepita la nuova definizione di rifiuto urbano secondo la quale sono classificati rifiuti urbani anche i rifiuti dalle utenze non domestiche che producono rifiuti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici. Al fine di delimitare l'ambito di applicazione della nuova definizione di rifiuto urbano sono stati introdotti due specifici allegati relativi ai rifiuti urbani che possono essere prodotti da utenze non domestiche e quello delle attività produttive da cui essi possono generarsi.

In conformità e in attuazione a quanto previsto dal comma 2, punti 1 e 2, il comma 3 disciplina le modalità per procedere all'integrazione degli attuali componenti del Comitato nazionale dell'Albo nominati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 novembre 2023 senza introdurre modifiche alla durata della carica rispetto a quanto disposto nel citato decreto. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto agli oneri per il funzionamento del Comitato si provvede ai sensi dell'articolo 212, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

#### **(Art. 6)**

L'intervento normativo ha come motivazione ed obiettivo quello di introdurre misure di semplificazione per la bonifica dei siti orfani in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), intervenendo, in particolare, sui tempi per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla c.d. messa a terra degli interventi (comma 1). A legislazione vigente, infatti, le procedure previste dall'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (piano di caratterizzazione, analisi di rischio, progetto di bonifica) si concludono in un arco temporale di cinquecentodieci giorni (circa diciassette mesi). La proposta normativa, invece, demandando sostanzialmente ad ARPA la valutazione del piano di caratterizzazione e accorpando in un unico segmento procedimentale l'approvazione dell'analisi di rischio e del progetto di bonifica, consente di contrarre di almeno otto mesi le procedure di bonifica. Ridotto l'iter amministrativo, i soggetti attuatori del Piano di azione del PNRR dispongono di un tempo maggiore per la fase esecutiva degli interventi, il cui termine per il raggiungimento del *target* EU M2C4-25 è fissato al primo trimestre del 2026 (T1 2026).

Anche le disposizioni introdotte dai commi 2 (che introduce la possibilità per l'ARPA di avvalersi di laboratori di altri soggetti appartenenti al sistema SNPA, di Enti di ricerca ovvero di laboratori privati accreditati, per lo svolgimento delle attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo e alla certificazione di avvenuta bonifica) e 3 (che introduce disposizioni sulla definizione dei valori di fondo delle acque sotterranee e rafforza la capacità amministrativa delle Province per l'individuazione del responsabile della contaminazione, prevedendo espressamente l'avvalimento delle ARPA) sono anch'esse collegate all'attuazione del *target* EU M2C4-25. Infatti, sono misure che

semplificano le modalità di caratterizzazione dei siti orfani, contribuendo, pertanto, al raggiungimento del target di *“Riqualificare almeno il 70 % della superficie del suolo dei siti orfani”*. Per quanto concerne il rafforzamento del procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione, vale segnalare che gli accordi previsti dal Piano di azione attribuiscono al soggetto attuatore degli interventi di bonifica dei siti orfani il compito di procedere alla ripetizione delle spese sostenute nei confronti del responsabile della contaminazione, nel rispetto del principio chi inquina paga e di quanto previsto dall'articolo 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Pertanto, rafforzare e disciplinare il ruolo delle Agenzie a supporto delle Province consentirà di accelerare la conclusione dei procedimenti di individuazione del responsabile della contaminazione in funzione del recupero delle spese.

**(Art. 7)**

L'articolo 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha previsto la nomina di un Commissario straordinario con il compito di accelerare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2023 è stato nominato Commissario straordinario il Prof. Gen. (ris.) Emilio Errigo.

L'intervento normativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 153 del 2024 ha come finalità ed obiettivo quello di istituire la struttura di supporto del Commissario Prof. Gen. (ris.) Emilio Errigo, in modo tale da dotare quest'ultimo di un apparato amministrativo dedicato, alle sue dirette dipendenze, con l'obiettivo di accelerare l'esecuzione del Piano degli interventi previsto dal Decreto di nomina (DPCM 14 settembre 2023), trasmesso al Ministero dell'ambiente con nota acquisita al prot. 54045/MASE del 21 marzo 2024. Al medesimo Commissario è attribuito un compenso aggiuntivo dalla data di nomina fino alla rideterminazione del compenso stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024.

L'esecuzione del Piano degli interventi, nella misura in cui rafforza la capacità amministrativa del Commissario straordinario, contribuirà al risanamento ambientale del sito contaminato di interesse nazionale di Crotone.

**(Art. 8)**

L'articolo dispone in merito alla mitigazione del dissesto idrogeologico, quale problematica di particolare rilevanza per il nostro Paese, contraddistinta dalla necessità di interventi urgenti, per gli impatti che la stessa ha sulla popolazione, sulle infrastrutture e, più in generale, sul tessuto economico e produttivo.

In questo ambito, sono fondamentali le attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati in materia di difesa del suolo e dissesto idrogeologico e tra queste, in particolare, l'azione di monitoraggio sugli interventi per la difesa del suolo.

Tali informazioni, infatti, contribuiscono a definire il quadro conoscitivo dei fenomeni di dissesto, dei loro effetti al suolo, degli interventi già attuati o in fase di attuazione o in via di programmazione, finalizzati al contrasto dei medesimi fenomeni e alla loro efficacia in termini di mitigazione dei relativi effetti dannosi.

L'implementazione completa e tempestiva delle banche dati è, pertanto, un fattore di fondamentale importanza in termini di impatti attesi per la pianificazione degli interventi e per l'adozione degli eventuali opportuni provvedimenti atti a garantire sia il rispetto dei cronoprogrammi, sia la corretta gestione delle finanze pubbliche.

Con Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare n. 1 del 02/12/2022, è stato istituito un Gruppo di lavoro composto da rappresentanti di tutte le Amministrazioni coinvolte nella programmazione, nel finanziamento e nell'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, con lo scopo di definire il quadro generale degli interventi in corso in materia di dissesto idrogeologico, delle risorse stanziare, dello stato di avanzamento e dei fabbisogni residui e

di effettuare un'analisi dell'attuale assetto istituzionale di governo della politica di difesa del suolo e proporre al Governo misure urgenti di semplificazione normativa e amministrativa per accelerare l'iter programmatico, progettuale, autorizzativo e realizzativo degli interventi contro il dissesto idrogeologico (di prevenzione e mitigazione).

Dai lavori del gruppo sono emerse, tra l'altro, alcune criticità legate:

- al mancato completo caricamento delle informazioni nelle banche dati riguardanti gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico finanziati da parte delle pubbliche amministrazioni interessate e già censiti nella piattaforma;
- al mancato censimento nelle predette banche dati di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico finanziati da parte delle pubbliche amministrazioni.

In questo contesto, le norme proposte con l'articolo 2 del decreto-legge n. 154 del 2024 integrano le disposizioni del DPCM 27 settembre 2021, recante *"Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico"* che individuano i criteri, le modalità e le procedure per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, stabilendo la necessità di popolare le predette banche dati.

In particolare, il comma 1 stabilisce che tutti gli interventi per la difesa del suolo, a prescindere dalla loro fonte di finanziamento, devono essere censiti attraverso il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS), piattaforma informatica gestita da ISPRA. Nel caso degli interventi già censiti nella menzionata banca dati, i soggetti cui è affidata l'attuazione degli interventi devono inserire nella piattaforma tutte le informazioni tecniche eventualmente mancanti relative ai medesimi interventi, intendendo come tali la posizione geografica, la tipologia del dissesto e delle opere nonché gli elaborati progettuali. Ai sensi del comma 2, i soggetti a cui è affidata l'attuazione degli interventi di difesa del suolo individuano gli eventuali ulteriori interventi di difesa del suolo, a prescindere dalla fonte di finanziamento, che non risultano censiti nella piattaforma ReNDiS e ne trasmettono l'elenco all'ISPRA ed al Ministero dell'economia e delle finanze, completo dei relativi codici CUP, per consentirne il tempestivo inserimento nella piattaforma stessa.

Ai sensi del comma 3, i Commissari di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e i Presidenti della Regione Valle D'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano verificano la tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 229/2011 e dei sistemi ad essa collegati.

Il comma 4 stabilisce il termine di 60 giorni per adeguare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2021 alle disposizioni dei precedenti commi.

#### **(Art. 9)**

L'articolo in questione ha come motivazione e obiettivo quello di dettare disposizioni volte a semplificare e accelerare l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico, fenomeno strettamente connesso ai mutamenti del clima e il cui contrasto assume carattere necessario ed urgente. In particolare, si interviene puntualmente con l'obiettivo di sanare, nel vigente assetto normativo, taluni *vulnus*, che sono stati individuati come causa di rallentamenti nell'iter di attuazione degli interventi sin dalla fase di programmazione. In questa prospettiva, con il provvedimento in questione si intende rafforzare la funzione acceleratoria propria dello strumento *"Fondo progettazione"*, la cui dotazione finanziaria ammonta a complessivi 100 milioni di euro (delibera CIPE 32/2015) e il cui funzionamento, regolamentato dal DPCM del 14/07/2016, ha carattere "rotativo". In pratica, le risorse del Fondo (che coprono soltanto le spese tecniche di progettazione degli interventi fino al livello esecutivo) servono per avviare la progettazione di un insieme d'interventi selezionati sulla base di informazioni tecniche ovviamente preliminari (non essendo disponibili i progetti, appunto), nelle more che gli interventi stessi trovino integrale copertura finanziaria nell'ambito degli stralci annuali del Piano nazionale degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico", di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014. Il processo virtuoso così prefigurato consentirebbe di ammettere a finanziamento integrale interventi già

appaltabili o prossimi alle condizioni di "appaltabilità", da cui l'effetto acceleratorio nell'*iter* attuativo degli interventi stessi.

Pertanto, al comma 1, lettera a), viene data priorità di finanziamento ai progetti già beneficiari delle risorse del citato Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che abbiano conseguito almeno il livello progettuale di "fattibilità tecnico-economica" (ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici) o il livello "definitivo" (ai sensi del previgente Codice dei contratti pubblici), a condizione che, rispetto a tali previsioni progettuali, venga rinnovata la valutazione favorevole già espressa dall'Autorità di bacino distrettuale ai soli fini della procedura di selezione ed ammissione a finanziamento del Fondo progettazione. Vengono, inoltre, rafforzate e integrate le norme relative all'attività di monitoraggio degli interventi finanziati, anche introducendo la possibilità di revoca del finanziamento. Infatti, il comma 1, lett. b), inserisce un comma 2-*bis* all'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014, il quale stabilisce che decorsi dodici mesi dal finanziamento degli interventi le cui progettazioni sono state finanziate con il Fondo di cui all'articolo 55 della legge n. 221 del 2015, le relative risorse sono revocate qualora, in assenza di giustificato motivo, gli interventi non abbiano conseguito almeno il livello progettuale di "fattibilità tecnico economica" (nuovo Codice dei contratti pubblici) o il livello "definitivo" (vecchio Codice). Inoltre, al medesimo comma 1, lett. b), si introduce una norma che mette in salvaguardia le risorse finanziarie appostate nelle contabilità speciali dei Commissari di governo, nei confronti di eventuali procedure tendenti al loro pignoramento, garantendo così in ogni caso la copertura finanziaria degli interventi.

Inoltre, al comma 2, si prevede la progressiva chiusura degli Accordi di programma del 2010, finanziati con la procedura prevista dall'art. 2 comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabilendo che le economie derivanti dalla chiusura contabile degli interventi ivi inclusi, nella quota parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, vadano ad integrare la dotazione finanziaria del già citato "*Piano nazionale degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico*" e dei suoi stralci, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014.

#### **(Art. 10)**

L'articolo 10 al comma 1, lettera a), abilita il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ad adottare apposite linee guida ai fini dell'espletamento delle funzioni del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), individuate all'articolo 3 della legge n. 132 del 2016, su proposta del Sistema stesso. Il comma 1, lettera b), specifica che, nel momento in cui l'ISPRA adotta una serie di norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale di protezione ambientale (SNPA), è necessario, non solo il concorso delle agenzie come attualmente previsto, ma anche il rispetto delle linee guida suddette, ove adottate. Gli obiettivi e le motivazioni della norma derivano dall'esigenza di garantire un funzionamento coerente e uniforme dell'SNPA in un contesto di particolare rilevanza e indifferibilità dei plurimi obiettivi di carattere ambientale alla cui cura è proposto il Sistema stesso. Con riguardo al comma 2 dell'articolo in commento giova dapprima evidenziare che l'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) è stato istituito con decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, ed è divenuto operativo a partire dal 1° gennaio 2019. L'ISIN è normativamente definito come l'autorità di regolamentazione competente a svolgere le funzioni e i compiti di autorità nazionale in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, subentrando nelle funzioni e nei compiti in precedenza attribuiti al Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT, all'ISPRA e all'Agenzia per la sicurezza nucleare. In particolare, la natura e i poteri dell'ISIN sono definiti agli articoli 1 e 6, comma 11, del decreto legislativo n. 45 del 2014, rispettivamente nel senso che l'Ispettorato è "*autorità nazionale, indipendente ai sensi delle direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom*" e che ha personalità giuridica di diritto pubblico, opera in piena autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, amministrativa e contabile, con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è responsabile della sicurezza nucleare e della radioprotezione sul territorio nazionale, nello svolgimento delle funzioni e dei compiti di autorità nazionale negli ambiti stabiliti dalla legislazione vigente. La norma istitutiva prevede che sono organi

dell'ISIN: il Direttore, organo monocratico di direzione, gestione e rappresentanza dell'Ente; la Consulta, composta da tre membri e dotata esclusivamente di poteri consultivi nelle materie di maggior rilievo; il collegio dei revisori. Il medesimo decreto legislativo n. 45 del 2014, connotando l'Ispettorato come autorità di regolazione tecnica indipendente, esclude un rapporto di controllo o di vigilanza del Governo e prevede un obbligo annuale di relazione sulle attività istituzionali svolte al Parlamento (ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera h), del ridetto decreto legislativo n. 45 del 2014, il Direttore dell'ISIN trasmette al Governo e al Parlamento una relazione annuale sulle attività svolte e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale). Nello stesso senso, rileva la procedura di nomina del Direttore e della Consulta, che è individuata in termini analoghi a quelli previsti per le autorità amministrative indipendenti di regolazione: nomina con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisiti i pareri obbligatori (a maggioranza assoluta) delle Commissioni parlamentari competenti.

Ciò premesso, appare maggiormente in linea con la natura e le caratteristiche proprie dell'ente prevedere – e in tal senso opera la norma in commento – ferma restando l'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia determinato il trattamento economico del direttore.

Per quanto attiene ai componenti della Consulta e del collegio dei revisori, si prevede che con il medesimo decreto di cui sopra venga altresì determinato il relativo trattamento economico. Quanto alla copertura degli oneri connessi, la norma precisa che essi sono coperti con le risorse disponibili ai sensi dei commi 15 e 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014, ossia, in base alla ricordata autonomia gestionale, amministrativa e contabile dell'ISIN, con le stesse risorse del bilancio dell'Ente. In particolare, la copertura è posta a carico dei seguenti Capitoli di bilancio ISIN, dotati delle necessarie risorse: per il Direttore e la Consulta, U.1.03.02.01.001 (ex 13027) – “*Organi istituzionali dell'amministrazione – Indennità*”; per il collegio dei revisori, U.1.03.02.01.008 (voce di piano dei conti integrato) ex 13029 (voce DPR 97/2003) “*Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione*”.

Il comma 3, infine, contiene una previsione transitoria, che applica la disciplina del trattamento economico degli organi dell'ISIN a quelli attualmente in carica (il Direttore e la Consulta sono stati rinnovati di recente e nominati con decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 2024) a decorrere dalla data di nomina, per rendere effettiva la disposizione normativa per tutto il termine dell'incarico.

Le disposizioni di cui al comma 4 si rendono necessarie a seguito dell'ampliamento delle funzioni del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica derivante dal passaggio delle competenze già attribuite al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e dalle nuove attribuzioni assegnate dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, in materia di sicurezza energetica, nonché per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del PNRR. Essa mira, fino al 31 dicembre 2026, a consentire il conferimento, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 fino a 4 posizioni dirigenziali di livello non generale ulteriori rispetto a quanto derivante dall'applicazione della percentuale prevista dal medesimo articolo 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (7 unità). Nel dettaglio, la deroga temporanea alle previsioni di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n.165 del 2001, si rende necessaria in considerazione del fatto che il Ministero, rispetto alla dotazione organica dei dirigenti non generali di 67 unità, ha solo 31 dirigenti in tale ruolo e di questi: 4 sono comandati, 1 è in posizione di fuori ruolo e 5 sono incaricati di prima fascia (di cui 2 con incarico recentemente rinnovato per la durata di 3 anni). Inoltre, occorre considerare che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica deve rendere indisponibili un totale di 23 posizioni (3 per indisponibilità ai sensi dell'articolo 17-sexies, comma 2, del decreto-legge n. 80 del 2021 fino al 31 dicembre 2026 (istituzione struttura PNRR) e 3 ai sensi dell'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge n. 78

del 2009 (istituzione collegio revisori ISPRA) e 17 avuto riguardo all'assunzione straordinaria autorizzata dall'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018). Infine, ad oggi, ci sono 12 dirigenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni con incarico ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, e 5 dirigenti incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 6. In tale contesto, nell'approssimarsi del completamento della riorganizzazione del Ministero, con particolare riferimento alle procedure di interpello per il conferimento degli incarichi sulle posizioni dirigenziali non generali, la deroga in commento consentirebbe – in presenza di tutti i presupposti previsti dalla vigente normativa e nel rispetto degli aspetti procedurali – di avvalersi, qualora necessario, delle professionalità idonee a ricoprire quelle posizioni imprescindibili per assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa. L'applicazione temporale della deroga è proporzionata in rapporto all'esigenza di consentire al Ministero di disporre di un orizzonte congruo per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dalla vigente normativa e, al contempo, di assicurare, in un futuro prossimo, la presenza di dirigenti di ruolo corrispondenti alla dotazione organica prevista.

## **1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

### **(Art. 1)**

L'intervento normativo in oggetto è stato necessario al fine di rafforzare la capacità amministrativa e potenziare le attività necessarie per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche alla luce della straordinaria necessità e urgenza di garantire certezza del quadro normativo per il settore della prospezione e coltivazione di idrocarburi, in modo da coniugare le esigenze di salvaguardia dell'ambiente con quelle di sicurezza degli approvvigionamenti energetici stante l'approssimarsi delle scadenze relative agli obiettivi di decarbonizzazione, energie rinnovabili e sicurezza energetica previste dal PNRR e del PNIEC.

A ciò va ad aggiungersi il fatto che l'Italia ha preso impegni internazionali ed europei che vincolano reciprocamente gli Stati membri al raggiungimento dell'obiettivo del massimo grado di autoefficienza energetica. L'Italia, poi, è uno dei Paesi firmatari dell'Accordo di Parigi del 2015, per ridurre le emissioni e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. In tale scenario lo sviluppo delle energie rinnovabili è fondamentale sia per la decarbonizzazione che per la sicurezza energetica, resasi necessaria in conseguenza al contesto di forte instabilità internazionale che di seguito al conflitto russo – ucraino si è venuto a creare. L'obiettivo perseguito dall'intervento normativo è quello di adeguare le politiche incentivanti al fine di stimolare nuovi investimenti e raggiungere i traguardi prefissati anche in considerazione dell'esponenziale.

### **(Art. 2)**

Come già anticipato nella precedente sezione, con l'annullamento del PiTESAI sono venute meno le relative previsioni in applicazione delle quali l'Amministrazione ha provveduto ad adottare, in circa un anno di vigenza del Piano medesimo, circa 130 atti applicativi, quali revoche di permessi di ricerca, ripermetrazioni di area per i permessi e concessioni già rilasciati, tenendo conto delle aree idonee e non idonee di cui al medesimo Piano, nonché rigetti di istanze di permesso sulla base di tutte le condizioni e i criteri previsti dal PiTESAI. Dovendo riesaminare detti atti, è risultato dunque assolutamente necessario aggiornare il quadro normativo di riferimento per accertare quali criteri fossero ancora applicabili a seguito del venire meno del Piano, quali atti poter eventualmente salvare e soprattutto se fosse necessario adottare nuovamente un atto di pianificazione ex art. 11-ter del decreto-legge n. 135 del 2018, tenendo conto delle censure accolte dal TAR e della complessa procedura di adozione prevista dalla norma (VAS, intesa in Conferenza, etc.) o se vi fosse invece un diverso indirizzo anche politico a riguardo, per permettere all'Amministrazione di indirizzare in modo più efficiente possibile la propria azione, anche alla luce del persistente stato della stessa in carenza di personale, rispetto alla mole di pratiche da evadere.

A seguito dell'annullamento del PiTESAI infatti l'Amministrazione avrebbe dovuto annullare tutti i provvedimenti adottati, in quanto applicazione diretta del Piano medesimo e come tali, per tener conto del maggior indirizzo giurisprudenziale in materia (cfr., tra le tante: Cons. Stato, V, 26 maggio 2015, n. 2611; IV, 24 maggio 2013, n. 2823; V, 25 novembre 2010, n. 8243), affetti da invalidità caducante con conseguente automatica estensione anche agli stessi dell'annullamento dell'atto presupposto, anche se non direttamente impugnati insieme al Piano. Tuttavia, alcune previsioni del PiTESAI erano state introdotte come diretta attuazione della norma istitutiva che prevedeva infatti che il Piano deve *"individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, [per] valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse"* e deve inoltre *"tener conto di tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni e, per quanto riguarda le aree marine, deve principalmente considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonché tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza sulle coste."* Per avere certezza quindi dei criteri che il legislatore avrebbe ritenuto ancora validi, per indirizzare il settore, l'Amministrazione ha ritenuto necessario attendere un intervento normativo di chiarimento che desse certezza all'azione amministrativa successiva.

Si consideri che successivamente all'annullamento del PiTESAI e nelle more dell'intervento normativo in parola alcuni operatori di settore e anche alcune Regioni hanno fatto istanza all'Amministrazione per la revisione dei provvedimenti applicativi più "restrittivi" adottati nei loro confronti, o comunque richiesto indicazioni, con implicazione di circa 42 procedimenti che, in mancanza di una norma, non sarebbero stati facilmente gestibili, con adeguata certezza del diritto.

### (Art. 3)

La proposta normativa si inserisce nel contesto del recepimento nazionale, il decreto legislativo n. 152 del 2006, e dell'attuazione della norma quadro europea sulla protezione delle acque. La direttiva 2000/60/CE rappresenta infatti la norma quadro che stabilisce i principi fondamentali per la protezione e gestione di tutti i corpi idrici e, unitamente ai numerosi documenti a supporto della *"common implementation strategy"*, definisce obiettivi e vincoli. I nuovi scenari di severità idrica che vedono coinvolti in prima linea i paesi mediterranei come l'Italia hanno reso quanto mai urgente intervenire, nell'ambito del quadro normativo nazionale al fine di integrare le misure già in essere nell'ambito della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 con ulteriori azioni e interventi, nel rispetto della norma europea, per contenere e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sui corpi idrici. L'inserimento della definizione di *"acque affinate"* di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 all'interno della normativa nazionale, rientra nel solco di quelle misure finalizzate a dare attuazione alle norme sostanziali contenute nel Regolamento UE 2020/741 e a promuovere l'utilizzo delle acque c.d. *"di recupero"*, ossia le acque reflue urbane trattate e poi affinate, per scopi agricoli, in modo sicuro, proteggendo la salute delle persone e l'ambiente, estendendone altresì la disciplina agli usi ambientali, civili e industriali, in un'ottica di continuità rispetto alla normativa interna attualmente in vigore, il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 185 del 12 giugno 2003, anche al fine di evitare lacune normative.

Inoltre, garantire in modo coordinato la sicurezza delle acque trattate a fini irrigui in agricoltura significa anche promuovere l'economia circolare, permettendo di recuperare i nutrienti contenuti nelle acque trattate e applicarli ai raccolti mediante tecniche di fertirrigazione, contribuire agli obiettivi della Direttiva quadro sulle acque e al buon funzionamento del mercato interno.

Le modifiche apportate all'articolo 77 dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 interessano i commi 10 e 10-bis. L'attuale comma 10 non ha uno specifico riferimento ai soggetti destinatari del comma stesso; pertanto, è necessario rendere espliciti i destinatari.

L'attuale comma 10-bis mostra invece un evidente errore commesso in fase di recepimento dell'articolo 4, comma 7, della Direttiva 2000/60/CE. Oltre a questa problematica, una seconda criticità riguarda il concetto di deterioramento temporaneo che, sebbene già definito al comma 10,

mostra delle carenze rispetto ad alcune specifiche fatte recentemente dalla Corte di Giustizia. Da tali criticità nasce l'esigenza di modificare il comma, al fine di rendere più comprensibile il concetto di deterioramento, anche temporaneo, ed evitare possibili fraintendimenti.

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 è una modifica direttamente connessa con le modifiche introdotte dalla lettera b); pertanto, non è volta a risolvere criticità ma ad adattare il testo alle nuove modifiche introdotte, evitando eventuali criticità future per disarmonia delle norme

L'inserimento della disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 ha lo scopo di adeguare la normativa italiana di riferimento sulla ricarica controllata della falda come misura per contribuire a raggiungere il buono stato quali quantitativo dei copri idrici sotterranei, attraverso l'aggiornamento dell'articolo 104, comma 4-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successivamente della norma tecnica, il DM n. 100 del 2016. Al medesimo fine, si chiarisce che l'acqua impiegata per il ravvenamento o l'accrescimento dei corpi idrici sotterranei possa essere anche affinata, in linea con la definizione introdotta all'articolo 74 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dalla lettera a) dell'articolo in commento. Si evidenzia che tale misura è un argomento ampiamente discusso anche a livello europeo, che vede la Commissione europea e gli Stati membri favorevoli ad incrementare la pratica della ricarica controllata della falda come misura virtuosa soprattutto alla luce degli effetti dei cambiamenti climatici. Infatti, nel contesto del gruppo di lavoro sulle acque sotterranee della *Common implementation strategy* della direttiva quadro acque 2000/60/CE (DQA), è stato recentemente redatto un Documento Guida (DG) sulla MAR (managed aquifer recharge – ricarica gestita della falda), che, al paragrafo 5.2.2, delinea espressamente una disciplina per le autorizzazioni al riutilizzo dell'acqua basate sulla gestione del rischio "5.2.2 Authorisation structure based on the risk management framework developed for the EU Water Reuse Regulation" e che sarà reso definitivo con approvazione in ambito SCG (*strategic coordination group*) presumibilmente nel mese di novembre 2024.

Il contesto legislativo europeo di riferimento è l'articolo 11, paragrafo 3, lettera f) della direttiva quadro acque che include come misure di base controlli e autorizzazioni preventive per "*la ricarica artificiale o l'aumento dei corpi idrici sotterranei*". Considerato che la DQA non fornisce chiare basi su cui fondare il processo autorizzativo preventivo il documento orientativo presenta sulla base dell'interpretazione degli obiettivi della DQA, la struttura di autorizzazione basata sul quadro di gestione dei rischi sviluppato per il regolamento UE sul riutilizzo dell'acqua basata sui contenuti e sui processi descritti dal regolamento 741/2020 ed in particolare dall'allegato II. Il citato regolamento (UE) 2020/741, all'Allegato I, Sezione 1, consente, infatti, agli Stati di disciplinare il riutilizzo delle acque reflue affinate a fini ambientali, tra cui figurano gli usi oggetto della disposizione in esame.

Inoltre, secondo il DG europeo le fonti di acqua per le applicazioni MAR possono essere derivate da una vasta gamma di fonti, tra cui proprio le acque reflue trattata allo scopo.

La pratica del ravvenamento artificiale dei corpi idrici sotterranei avvera, dunque, a seguito di una dettagliata analisi dei rischi legati al riutilizzo delle acque affinate mutuata come su riportato dal Regolamento UE 2020/741, esplicitata attraverso il piano di gestione dei rischi, apportando quindi benefici sia ambientali che economici.

Il comma 2, concede la possibilità al Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023 di svolgere compiti di coordinamento e di gestione degli interventi di riuso delle acque reflue, ove funzionali a garantire un utilizzo razionale delle risorse idriche e a contrastare situazioni di crisi delle risorse stesse. A tal fine si osserva come tale intervento normativo permetterà di affrontare in maniera più organica e strutturale, facendo "sistema" con altri possibili interventi quali l'aumento della capacità di accumulo degli invasi e l'efficientamento dei sistemi irrigui, l'attuale periodo di crisi idrica, che colpirà sempre più pesantemente i Paesi della fascia mediterranea. Inoltre, supervisionare in modo coordinato la gestione delle acque trattate e riutilizzate a fini irrigui in agricoltura significa anche promuovere l'economia circolare, permettendo di recuperare i nutrienti delle acque trattate e applicarli alle colture mediante tecniche di irrigazione

**(Art. 4)**

La disposizione normativa di cui all'articolo 4, comma 1, interviene disponendo il trasferimento del gruppo di lavoro in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, istituito ai sensi dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 101 del 2019, dall'Ufficio legislativo del MASE alla Direzione generale competente in materia di economia circolare. La disciplina in materia di End of Waste è regolata dall'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, in attuazione dell'articolo 6 della Direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE, individua i criteri e le condizioni generali attraverso cui un rifiuto sottoposto ad una operazione di recupero cessa di essere tale.

L'articolo 212, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali, sia composto da diciannove membri effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e designati rispettivamente:

- due dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui uno con funzioni di presidente;
- uno dal Ministro delle imprese e del made in Italy, con funzioni di vicepresidente;
- uno dal Ministro della salute;
- uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;
- uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- uno dal Ministro dell'interno;
- tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- uno dall'Unione italiana delle camere di commercio;
- otto dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui due dalle organizzazioni di categoria degli autotrasportatori, due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti e uno dalle organizzazioni che rappresentano le imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto.

Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

La composizione sopra descritta deriva dall'esigenza di assicurare la massima rappresentatività sia di parte pubblica sia delle associazioni di categoria operanti nel settore.

Tuttavia, nell'ambito di tale organizzazione si è rilevata la necessità di coinvolgere una più ampia platea dei settori rappresentativi ai fini di una più completa valutazione degli interessi da questi tutelati. Ai sensi del decreto 3 giugno 2014, n. 120 recante Regolamento di organizzazione dell'Albo nazionale gestori ambientali, ai fini dell'iscrizione in alcune categorie dell'Albo, è necessario dimostrare il requisito di idoneità tecnica mediante la nomina del Responsabile tecnico. Tale figura risponde all'esigenza di assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa nel rispetto della normativa vigente.

L'intervento normativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), si inserisce nel nuovo contesto delineato dalla Direttiva (UE) 2018/851 che ha modificato la definizione di rifiuti urbani superando il concetto di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, al fine di chiarire quali attività possono produrre rifiuti simili agli urbani per natura e composizione, e pertanto garantire una gestione degli stessi attraverso i sistemi pubblici di raccolta.

#### **(Art. 6)**

L'intervento normativo si inserisce nel quadro della bonifica dei siti orfani di seguito descritto, che costituisce anche il substrato delle fonti informative utilizzate per l'analisi.

L'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", ha incrementato la dotazione finanziaria del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai fini del finanziamento, tra l'altro, "*di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del medesimo*

decreto legislativo, nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati". In attuazione della citata disposizione normativa, come successivamente modificata dall'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 dicembre 2020, come modificato dal decreto del Ministro della transizione ecologica del 28 dicembre 2021, sono stati disciplinati i criteri e le modalità di individuazione dei siti orfani. Sono definiti orfani quei siti per i quali non sono stati individuati i responsabili della contaminazione e non vi sono soggetti che provvedono alle operazioni di bonifica; trattasi, quindi, di siti per i quali le procedure di bonifica sono di fatto in carico alla pubblica amministrazione.

La Missione 2, Componente 4 (nel seguito misura M2C4), Investimento 3.4, del PNRR prevede la bonifica "dei suoli dei siti orfani".

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 ha assegnato al Ministero della transizione ecologica (ora, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) 500.000.000,00 euro per la bonifica dei siti orfani, nell'ambito della suddetta misura M2C4 e ha individuato gli obiettivi e i traguardi da raggiungere.

L'obiettivo della misura è recuperare i terreni dei siti orfani, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo l'economia circolare. Per raggiungere detto obiettivo la citata misura M2C4 pone come *milestone* intermedia l'individuazione dei siti orfani di tutte le regioni e delle province autonome, propedeutica all'adozione di un Piano d'azione.

A livello nazionale il quadro normativo di riferimento del Piano d'azione è costituito dall'articolo 17 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose", il quale prevede quanto segue: "1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un apposito Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano, conformemente alle previsioni indicate nella Misura M2C4 - investimento 3.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. 2. Ai fini del Piano d'azione di cui al comma 1 si applicano le definizioni, l'ambito di applicazione e i criteri di assegnazione delle risorse previsti dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 3. Le informazioni necessarie alla predisposizione del Piano d'azione sono fornite dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano, secondo le modalità indicate dal Ministero della transizione ecologica". Con decreto della ex Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica 22 novembre 2021, n. 222, poi modificato con decreto della Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del 22 marzo 2022, n. 32, è stato individuato l'elenco dei siti orfani da riqualificare sul territorio delle regioni e delle province autonome ai fini dell'attuazione della suddetta misura M2C4, che costituisce, come si è detto, la *milestone* intermedia di monitoraggio nazionale (M2C4-00-ITA-17).

In applicazione della misura M2C4 e del citato articolo 17 del decreto-legge n. 152 del 2021 è stato così adottato il decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, recante "Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani in attuazione della misura Missione 2, Componente 4, Investimento 3.4, del PNRR", successivamente modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 maggio 2024.

Il Piano d'azione è stato adottato in esecuzione della *milestone* denominata M2C4-24 "Quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani" ed è funzionale al conseguimento del *target* di "Riqualificare almeno il 70 % della superficie del suolo dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano". Il termine per il raggiungimento del *target* (EU M2C4-25) è fissato al primo trimestre del 2026 (T1 2026). L'Allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022 individua le risorse assegnate alle singole regioni e l'Allegato 2 al medesimo decreto, come modificato con il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7

maggio 2024, reca l'elenco dei siti orfani e i relativi interventi oggetto di finanziamento per tutte le regioni e le province autonome. Attualmente, sono in fase di sottoscrizione gli accordi di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022; ad oggi sono stati sottoscritti 25 accordi. Gli interventi del Piano d'azione, come già detto, sono interventi di bonifica da parte dell'amministrazione, ai quali si applicano ordinariamente le disposizioni del codice dei contratti pubblici recentemente adottato con il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

I procedimenti autorizzatori in materia di bonifica dei siti contaminati sono disciplinati all'articolo 242 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare, le procedure operative ed amministrative si svolgono su tre livelli di approfondimenti tecnici:

- la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione, con eventuali prescrizioni integrative, entro trenta giorni dalla presentazione del piano stesso;

- entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). La conferenza di servizi convocata dalla regione approva il documento di analisi di rischio entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tale caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio che è approvato dalla medesima regione;

- qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto proponente sottopone alla regione, nei sei mesi successivi all'approvazione dell'analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al comma 7 dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessario, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento e allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri a carico del proponente, ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

In sintesi, il procedimento definito all'articolo 242 si conclude in via ordinaria, salvo sospensioni, in un arco temporale di cinquecentodieci giorni (diciassette mesi).

L'articolo 249 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che per le aree contaminate di ridotte dimensioni di superficie non superiore a mille metri quadri *"si applicano le procedure semplificate di intervento riportate nell'Allegato 4 alla parte quarta del presente decreto"*.

La procedura semplificata, ove sono necessari interventi di bonifica, consente al soggetto proponente di presentare alle Autorità competenti un unico progetto di bonifica che viene approvato in sessanta giorni successivi alla presentazione. Non è prevista la previa approvazione del piano di caratterizzazione e dell'analisi di rischio.

Un'ulteriore procedura semplificata per le operazioni di bonifica con riduzione della contaminazione a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione è prevista dall'articolo 242-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006. L'operatore interessato può presentare all'Autorità competente uno specifico progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, nonché del cronoprogramma di svolgimento dei lavori. La caratterizzazione e il relativo progetto di bonifica non sono sottoposti alle procedure di approvazione, bensì a controllo mediante l'esecuzione di un piano di caratterizzazione - approvato dalla regione - volto a verificare il conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione nei suoli per la specifica destinazione d'uso. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attività previsti dal progetto di bonifica, l'interessato presenta gli elaborati tecnici esecutivi di tali impianti e attività alla regione nei cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività, che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione che è approvato dalla regione nei successivi quarantacinque giorni.

In tale contesto si inserisce l'intervento normativo che introduce misure di semplificazione per la bonifica dei siti orfani in attuazione del PNRR, intervenendo, in particolare, sui tempi per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla c.d. messa a terra degli interventi. In sintesi, la norma consente di contrarre di almeno otto mesi l'iter per il rilascio delle autorizzazioni di settore, disponendo così di un tempo maggiore per la fase esecutiva degli interventi.

Anche le ulteriori disposizioni di cui ai commi 2 e 3 sono collegate all'attuazione del *target* EU M2C4-25 fissato al primo trimestre del 2026 (T1 2026).

Vale a tal fine evidenziare che le modifiche introdotte per la definizione dei valori di fondo, nonché in merito alle attività analitiche propedeutiche alla definizione dei valori di fondo ed alla certificazione di avvenuta bonifica, semplificano le modalità di caratterizzazione dei siti orfani, contribuendo, pertanto, al raggiungimento del *target* di "*Riqualificare almeno il 70 % della superficie del suolo dei siti orfani*". Per quanto concerne il rafforzamento del procedimento per l'individuazione del responsabile della contaminazione (art. 244), la necessità di intervenire normativamente è giustificata in ragione di quanto previsto dagli accordi previsti dal Piano di azione che attribuiscono al soggetto attuatore degli interventi di bonifica dei siti orfani il compito di procedere alla ripetizione delle spese sostenute nei confronti del responsabile della contaminazione, nel rispetto del principio chi inquina paga e di quanto previsto dall'articolo 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

In tale contesto, a livello nazionale si registra una forte disomogeneità in merito al ruolo delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente nei procedimenti ex art. 244, a causa di un quadro normativo incerto (artt. 197, 242, comma 12, del decreto legislativo n. 152 del 2006), nonché a causa della nota carenza di personale e di mezzi finanziari delle medesime Agenzie.

Si precisa che i destinatari pubblici delle disposizioni che incidono direttamente sugli interventi del PNRR (comma 1) sono indicati nel Piano di azione, in particolare sono le 21 Amministrazioni beneficiarie delle risorse (Regioni e Province autonome) e i 126 Comuni interessati dai siti orfani, per una superficie complessiva di 7.561.165 Mq.

Nello specifico, i destinatari dell'intervento normativo sono:

- la Collettività;
- le Regioni beneficiarie delle risorse del PNRR;
- i Soggetti attuatori del Piano di azione;
- le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;
- le Province;
- i Soggetti interessati all'utilizzo di aree contaminate (pubbliche e private);
- il sistema produttivo.

Non sono quantificabili i destinatari privati, ossia la popolazione che trarrà beneficio dalla bonifica dei siti orfani, sia in termini ambientali che sanitari.

Per quanto concerne le esigenze e le criticità in merito al procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione di competenza delle Province, si è fatto riferimento alle Linee Guida "Individuazione del soggetto responsabile della contaminazione", redatte nell'ambito del Progetto Mettiamoci in Riga di cui si è dotato il Ministero dell'ambiente per poter realizzare una strategia complessiva di rafforzamento della capacità amministrativa, dell'efficienza della Pubblica Amministrazione e della *governance* multilivello.

**(Art. 7)**

Il Sito di interesse nazionale di "Crotone - Cassano - Cerchiara" (di seguito anche "SIN di Crotone") è stato perimetrato con D.M. ambiente del 26/11/2002). Con successivo D.M. prot. n. 304 del 09/11/2017 è stato ampliato il perimetro del SIN includendo alcune aree interessate dalla presenza di C.I.C. (Conglomerato Idraulico Catalizzato). Attualmente, a seguito della ridefinizione del perimetro, l'area perimetrata a terra (riferita alla quota parte del SIN ricadente all'interno del territorio del Comune di Crotone) è pari a circa 544 ettari e quella perimetrata a mare è pari a circa 1.448 ettari (compresa l'area portuale).

Nella parte del SIN ricadente nel territorio del Comune di Crotone sono presenti:

- una macroarea (circa 510 ettari), ubicata a nord del centro abitato di Crotone;
- un'area (circa 20 ettari), ubicata a sud del centro abitato di Crotone, comprendente la ex discarica in località Tufolo - Farina (superficie circa 7 ettari);
- aree con presenza di CIC, per una superficie totale pari a circa 14 ettari.

Nella suddetta macroarea di Crotone, che include aree pubbliche e private, è possibile distinguere:

- un'area a destinazione industriale, dove operano oltre cento soggetti privati; si evidenziano, in particolare, le tre aree industriali dismesse degli stabilimenti ex Pertusola, ex Fosfotec ed ex Agricoltura (di pertinenza della società ENI Rewind S.p.A.);
- l'"Area archeologica" (circa 80 ettari);
- la fascia costiera prospiciente la zona industriale, compresa tra la foce del fiume Esaro a sud e quella del fiume Passovecchio a nord, comprendente le discariche c.d. a mare ex Pertusola ed ex Fosfotec (di pertinenza ENI Rewind S.p.A.) e le aree demaniali fluviali;
- aree prive di insediamenti antropici.

Sono di competenza pubblica l'Area Archeologica, la ex discarica comunale per RSU di Tufolo - Farina e alcune delle aree con presenza di C.I.C. Le aree di pertinenza ENI Rewind S.p.A. rappresentano circa il 14% del sito di Crotone (circa 70 ettari).

L'impatto principale sull'ambiente è ascrivibile alle tre maggiori attività produttive, in esercizio nell'area di Crotone tra gli anni '20 e gli anni '90, successivamente dismesse:

- stabilimento ex Pertusola: produzione di zinco attraverso il processo di trattamento termico delle blende (minerali costituiti quasi totalmente da solfuro di zinco);
- stabilimento ex Fosfotec: produzione di acido fosforico;
- stabilimento ex Agricoltura: produzione di fertilizzanti complessi (azotati e fosfatici), acido nitrico, acido solforico e oleum.

Parte dei residui di lavorazione prodotti dai tre stabilimenti venivano stoccate nelle aree adiacenti, poste lungo la fascia costiera nelle aree oggi identificate come discariche a mare ex Fosfotec ed ex Pertusola. Negli anni '90 le scorie cubilot, residui della produzione dello stabilimento ex Pertusola, sono state miscelate con inerti al fine di ottenere un materiale - Conglomerato Idraulico Catalizzato - successivamente utilizzato per la realizzazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali in alcune aree, alcune delle quali ricadenti nel perimetro del SIN, e per la costruzione di manufatti all'interno dello stesso stabilimento e presso la discarica ex Pertusola.

Nei suoli è stata rilevata la presenza di superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) fissate dalla normativa per metalli, in profondità ed in maniera diffusa e di fosforo totale, anche in concentrazioni elevate. Nelle acque di falda è stata rilevata la presenza di metalli, composti

inorganici, composti alifatici clorurati cancerogeni e non cancerogeni. In ragione del quadro ambientale sopra descritto, la Regione Calabria, il Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale nel Territorio della Regione Calabria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile hanno agito dinanzi al Tribunale di Milano nei confronti di Syndial SpA, oggi Eni Rewind SpA, per il risarcimento del danno ambientale relativo al sito di Pertusola Sud, a Crotona.

Con sentenza n. 2536, pubblicata il 28.2.2012, passata in giudicato, il Tribunale di Milano ha condannato Syndial SpA (ora, Eni Rewind S.p.A.) al pagamento, in favore degli attori, in solido e complessivamente, di € 56.200.000,00, di cui € 46.200.000,00 a titolo di risarcimento del danno all'ambiente relativo alla c.d. "area archeologica", non compresa negli interventi di ripristino ambientale previsti nel Piano Operativo di Bonifica (POB), e € 10.000.000,00 a titolo di risarcimento del c.d. danno ambientale residuo, legato al passato, oltre interessi compensativi e legali.

L'art. 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, ha destinato le somme liquidate con la citata sentenza all'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di "Crotona, Cassano e Cerchiara" prevedendo la nomina di un Commissario straordinario.

Con il DPCM del 28.06.2016 è stato nominato il commissario ed è stata disposta l'istituzione di una contabilità speciale intestata al medesimo Commissario nella quale far confluire le somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale e riassegnate al Ministero dell'ambiente.

Scaduta la nomina del primo Commissario (dott.ssa Elisabetta Belli), con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2023, successivamente modificato con Decreto del 22 febbraio 2024, è stato nominato Commissario straordinario il Prof. Gen. (ris.) Emilio Errigo. Lo stesso Decreto di nomina prevede che il Commissario debba redigere un Piano degli interventi con il relativo cronoprogramma. Il neo Commissario Gen. Errigo ha manifestato la necessità di dotarsi di una struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali da porre alle dirette dipendenze del Commissario.

Con il presente intervento normativo, pertanto, è stata istituita la struttura di supporto del Commissario del SIN di Crotona, riprendendo quanto previsto per il Commissario di Taranto dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, in legge 29 dicembre 2021, n. 233.

L'istituzione della struttura di supporto consentirà al Commissario Prof. Gen. (ris.) Emilio Errigo di dotarsi di un apparato amministrativo dedicato, alle sue dirette dipendenze, con l'obiettivo di accelerare l'esecuzione del Piano degli interventi previsto dal Decreto di nomina, già trasmesso al Ministero dell'ambiente con nota prot. 54045/MASE del 21 marzo 2024. Al medesimo Commissario è attribuito un compenso aggiuntivo dalla data di nomina fino alla rideterminazione del compenso stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024.

L'esecuzione del Piano degli interventi contribuirà al risanamento ambientale del sito contaminato di interesse nazionale di Crotona. Destinatario dell'intervento è principalmente il Commissario straordinario e la popolazione del SIN di Crotona.

#### **(Art. 8)**

Il "Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo" (ReNDiS) nasce nel 2005 a partire dall'attività di monitoraggio che l'ISPRA svolge per conto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE, già MITE, già MATTM), sull'attuazione di Piani e programmi di interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico finanziati dal Ministero stesso. Il principale obiettivo del Repertorio è la formazione di un quadro unitario, sistematicamente aggiornato, delle opere e delle risorse impegnate nel campo della difesa del suolo, condiviso tra tutte le Amministrazioni che operano nella programmazione ed attuazione degli interventi.

In questo senso, la piattaforma ReNDiS si propone come uno strumento conoscitivo potenzialmente in grado di migliorare il coordinamento e, quindi, l'ottimizzazione della spesa nazionale per la difesa

del suolo, nonché di favorire la trasparenza e l'accesso dei cittadini alle informazioni. La piattaforma (ReNDiS-web) consente di consultare i dati principali degli interventi censiti e di visualizzarne il quadro d'insieme per i diversi ambiti geografici. Per gli Enti e le Amministrazioni coinvolti dal progetto, inoltre, sono disponibili una serie di funzionalità specifiche che, previa registrazione ed autenticazione, permettono l'accesso ad un set di dati più esteso e l'invio di informazioni ed aggiornamenti in tempo reale. La "pubblicazione" dei dati sugli interventi non risponde solo ad esigenze di "trasparenza", ma ha anche l'intento di far conoscere meglio ciò che le pubbliche amministrazioni realizzano sul territorio per ridurre il rischio idrogeologico. Le cosiddette "catastrofi naturali", infatti, si verificano per lo più laddove le aree residenziali e produttive (o le infrastrutture) sono state sviluppate con poca attenzione alle condizioni di pericolosità, legate a fenomeni naturali "comuni e frequenti" quali sono le frane, le alluvioni, le valanghe: una più ampia e diffusa consapevolezza su come il territorio può e deve essere utilizzato, è il presupposto fondamentale per una più efficace "difesa del suolo".

Nel 2015 la piattaforma ReNDiS è stata integrata con un'Area istruttorie, riservata alle Regioni, dove vengono inserite le richieste di finanziamento per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico a valere sui fondi di competenza del MASE. La procedura istruttoria, inizialmente definita dal DPCM "Criteri" del 28 maggio 2015, è stata rivista ed aggiornata dal citato DPCM del 27 settembre 2021.

Con il DPCM 18.06.2021 l'utilizzo dell'Area istruttoria ReNDiS è stato esteso anche ai fondi per la difesa del suolo assegnati dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

A partire da luglio 2022, è stata attivata una ulteriore implementazione della piattaforma, che consente la progressiva integrazione, nel data base, anche di interventi finanziati con programmi di competenza di altre amministrazioni e di visualizzarne direttamente i dati disponibili nei sistemi CUP e BDAP.

L'inserimento dei nuovi programmi è stato avviato con un primo gruppo di oltre 3.400 interventi finanziati dal Dipartimento DAIT del Ministero degli Interni con risorse delle annualità 2019-20. Le relative informazioni possono essere visualizzate con le stesse modalità degli altri interventi e, per gli aspetti tecnici e progettuali, possono essere implementate direttamente dagli Enti attuatori o dalle altre amministrazioni competenti.

I lavori del Gruppo di lavoro, istituito con Decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare n. 1 del 2/12/2022, hanno evidenziato che la frammentazione delle banche dati dedicate alla mitigazione del dissesto idrogeologico, presenti presso le amministrazioni titolari di risorse finanziarie, impedisce una visione unitaria finalizzata al monitoraggio dell'efficacia degli interventi. Pertanto, ai fini di un efficace e tempestivo monitoraggio, si è ritenuto necessario indicare come conseguire, in tempi brevi, l'integrazione delle banche dati settoriali attualmente operative - incluse quelle attuate secondo le modalità emergenziali - potenziando in particolare il portale ReNDiS e consentendo un più tempestivo aggiornamento della banca dati BDAP. In particolare, si è indicata l'esigenza di far confluire nella piattaforma ReNDiS tutti gli interventi riguardanti la mitigazione del dissesto idrogeologico e non soltanto quelli in capo al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'Interno e al DCI della PCM.

In questo contesto, si inquadrano le disposizioni previste dal provvedimento (commi 1 e 2 del predetto art. 8) che stabilisce la necessità di censire nella piattaforma tutti gli interventi finanziati, oltre a quelli già presenti, a prescindere dalla fonte di finanziamento, inserendo le relative informazioni tecniche da parte dei soggetti a cui è affidata l'esecuzione degli interventi.

Allo stesso tempo, si è reso, altresì, fondamentale stabilire per norma (comma 3) la verifica da parte dei Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, del Presidente della Regione Valle d'Aosta e dei Presidenti delle Regioni autonome di Trento e di Bolzano, circa il rispetto delle disposizioni dell'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti".

Tale verifica deve, quindi, riguardare il censimento dei dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche finanziate rilevati mediante sistemi informatizzati da parte delle

pubbliche amministrazioni e la messa a disposizione da parte delle medesime amministrazioni, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, denominata «*Banca dati delle amministrazioni pubbliche*».

Destinatari dell'intervento normativo sono tutte le Amministrazioni centrali e locali che partecipano ai processi di programmazione, finanziamento, attuazione e monitoraggio degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, e quindi in via prioritaria:

- il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- il Ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare;
- Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Dipartimento DAIT del Ministero dell'Interno;
- le Autorità di bacino distrettuali;
- le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano;
- gli Enti locali.

**(Art. 9)**

Il contesto nel quale si inserisce l'intervento normativo riguarda la procedura di programmazione delle risorse in materia di difesa del suolo, stabilita dal DPCM 27 settembre 2021, recante «*Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico*», che individua i criteri, le modalità e le procedure per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Infatti, la norma proposta al comma 1, lettera a), integra le disposizioni del predetto provvedimento, con l'obiettivo di:

- imprimere una accelerazione nella procedura di programmazione degli interventi da finanziare, già istruiti nell'ambito della procedura per il finanziamento della sola progettazione e quindi da sottoporre solamente alla positiva approvazione da parte dell'autorità di bacino distrettuale competente per l'integrale finanziamento;
- imprimere una accelerazione nella procedura di attuazione degli interventi da finanziare in quanto vanno a gara in una situazione di già acquisita «maturità» della progettazione.

Inoltre, con la norma proposta al comma 1, lettera b), si stabilisce la revoca del finanziamento della progettazione nel caso di inerzia dei soggetti che attuano le progettazioni, individuati nei Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico. Tale norma acceleratoria si rende necessaria per contrastare la lentezza con la quale, talvolta, vengono affidati e svolti i servizi di progettazione. Il Fondo progettazione ha caratteristiche di rotazione, come specificato all'art. 8 del DPCM del 14 luglio 2016 che ne regola il funzionamento, quindi, al momento della suddetta revoca delle risorse assegnate per la progettazione di un determinato intervento, le somme già assegnate per la progettazione medesima rimangono nella disponibilità del Fondo per essere nuovamente assegnate al finanziamento di ulteriori progettazioni.

Inoltre, con la norma proposta al comma 1, lettera b), si precisa che le risorse finanziarie accreditate sulle contabilità speciali, intestate ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico e destinate al finanziamento degli interventi selezionati con la procedura citata, sono insuscettibili di pignoramento o sequestro, garantendo così l'attuazione degli interventi.

Inoltre, al comma 2, si prevede la progressiva chiusura degli Accordi di programma del 2010, finanziati con la procedura prevista dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, stabilendo che le economie derivanti dalla chiusura contabile degli interventi ivi inclusi, nella quota parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, vadano ad integrare la dotazione finanziaria del «*Piano nazionale degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico*» e dei suoi stralci, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, in questo senso garantendo nuove risorse per ulteriori interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Le risorse di bilancio ministeriali, poste nel corso degli anni, dal 2010 al 2020, a finanziamento dei c.d. Accordi di programma 2010, sono state interamente versate sulle Contabilità Speciali gestite allo scopo dai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, o sulle contabilità ordinarie di quegli Enti che non hanno attivato le Contabilità Speciali (Valle d'Aosta e Prov. Aut. TN e BZ). Tali risorse, a volte affiancate da cofinanziamenti regionali previsti in Accordo, sono interamente poste a copertura degli interventi ivi ricompresi. Gli Accordi hanno previsto l'istituzione del "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo" a cui è demandato, tra gli altri, il compito di definire rimodulazioni del quadro finanziario degli interventi derivanti da eventuali economie finali accertate sugli stessi, nonché di definire le riprogrammazioni delle risorse.

Ragion per cui, negli anni trascorsi, sono molteplici e progressivi i casi di riprogrammazione di economie generate da interventi ultimati nonché chiusi contabilmente, che hanno conseguentemente portato ad integrazione del finanziamento di altri interventi già presenti in Accordo o, altrimenti, al finanziamento di nuovi interventi con contestuale loro inserimento in Accordo.

La norma proposta riguarda l'utilizzo delle economie di prossima generazione, conseguenti alla progressiva futura chiusura dei residui interventi ancora in fase di attuazione, destinando tali risorse ad integrare la dotazione finanziaria del Piano di mitigazione del rischio idrogeologico.

Destinatari dell'intervento normativo dell'articolo in questione sono tutte le Amministrazioni centrali e locali che partecipano ai processi di programmazione, finanziamento, attuazione e monitoraggio degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico finanziati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e quindi in via prioritaria:

- il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- le Autorità di bacino distrettuali;
- le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano;
- gli Enti locali.

**(Art. 10)**

Come anticipato, l'articolo 10 al comma 1, lettera a), abilita il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ad adottare apposite linee guida ai fini dell'espletamento delle funzioni del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), individuate all'articolo 3 della legge n. 132 del 2016, su proposta del Sistema stesso. Il comma 1, lettera b), specifica che, nel momento in cui l'ISPRA adotta una serie di norme tecniche vincolanti per SNPA, è necessario, non solo il concorso delle agenzie come attualmente previsto, ma anche il rispetto delle linee guida suddette, ove adottate. Il contesto in cui si inserisce l'intervento normativo è quello dell'SNPA a cui le norme introdotte garantiranno un funzionamento coerente e uniforme, impattando prettamente su destinatari pubblici. Con riguardo al comma 2, il contesto di riferimento è quello del funzionamento dell'Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), ossia l'autorità di regolamentazione competente a svolgere le funzioni e i compiti di autorità nazionale in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, i cui membri sono: il Direttore, organo monocratico di direzione, gestione e rappresentanza dell'Ente; la Consulta, composta da tre membri e dotata esclusivamente di poteri consultivi nelle materie di maggior rilievo; il collegio dei revisori. Le norme introdotte sono finalizzate a garantire maggiore coerenza al sistema mediante la previsione che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia determinato il trattamento economico del direttore, dei componenti della Consulta e del collegio dei revisori. Non sono previsti destinatari privati delle norme introdotte.

Le disposizioni di cui al comma 4 hanno come contesto quello di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le cui funzioni risultano ampliate a seguito dell'acquisizione di competenze già attribuite al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e dalle nuove attribuzioni assegnate dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, in materia di sicurezza energetica, nonché per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del PNRR. Essa mira, fino al 31 dicembre 2026, a

consentire il conferimento, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 fino a 4 posizioni dirigenziali di livello non generale ulteriori rispetto a quanto derivante dall'applicazione della percentuale prevista dal medesimo articolo 19, comma 6 del d.lgs. 165 del 2001 (7 unità). Nel dettaglio, la deroga temporanea alle previsioni di cui all'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165 del 2001, si rende necessaria in considerazione del fatto che il Ministero, rispetto alla dotazione organica dei dirigenti non generali di 67 unità, ha solo 31 dirigenti in tale ruolo e di questi: 4 sono comandati, 1 è in posizione di fuori ruolo e 5 sono incaricati di prima fascia (di cui 2 con incarico recentemente rinnovato per la durata di 3 anni). Inoltre, occorre considerare che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica deve rendere indisponibili un totale di 23 posizioni (3 per indisponibilità ai sensi dell'articolo 17-*sexies*, comma 2, del decreto-legge n. 80 del 2021 fino al 31 dicembre 2026 (istituzione struttura PNRR) e 3 ai sensi dell'articolo 17, comma 35-*octies*, del decreto-legge n. 78 del 2009 (istituzione collegio revisori ISPRA) e 17 avuto riguardo all'assunzione straordinaria autorizzata dall'articolo 1, comma 317, della legge n. 145 del 2018). Infine, ad oggi, ci sono 12 dirigenti provenienti da altre pubbliche amministrazioni con incarico ai sensi dell'art. 19, comma 5-*bis*, e 5 dirigenti incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 6. In tale contesto, nell'approssimarsi del completamento della riorganizzazione del Ministero, con particolare riferimento alle procedure di interpello per il conferimento degli incarichi sulle posizioni dirigenziali non generali, la deroga in commento consentirebbe – in presenza di tutti i presupposti previsti dalla vigente normativa e nel rispetto degli aspetti procedurali – di avvalersi, qualora necessario, delle professionalità idonee a ricoprire quelle posizioni imprescindibili per assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa. L'applicazione temporale della deroga è proporzionata in rapporto all'esigenza di consentire al Ministero di disporre di un orizzonte congruo per l'espletamento delle procedure concorsuali previste dalla vigente normativa e, al contempo, di assicurare, in un futuro prossimo, la presenza di dirigenti di ruolo corrispondenti alla dotazione organica prevista.

## 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

### 2.1 Obiettivi generali e specifici

#### (Art. 1)

Gli obiettivi perseguiti dall'intervento si rinvergono nella necessità di semplificazione dei procedimenti di valutazione ambientale per la promozione di investimenti in settori strategici per lo sviluppo del Paese e la tempestiva realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), anche nell'ottica di accrescere il grado di indipendenza negli approvvigionamenti energetici.

#### (Art. 2)

L'obiettivo della norma è quello di intervenire sulla materia di ricerca e produzione di idrocarburi disponendo, al fine coniugare le esigenze di salvaguardia dell'ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti, l'abrogazione delle norme sul PiTESAI, consentendo quindi che le attività *upstream* continuassero ad essere svolte sulla base del quadro normativo previgente al Piano medesimo, comunque in grado di garantire i migliori standard di sicurezza ambientale per dette attività; con la stessa norma si è inoltre provveduto a vietare per il futuro il rilascio di nuovi titoli ad olio, a condizionare il rilascio delle proroghe per i titoli esistenti all'effettiva presenza di potenziale minerario ancora da produrre e fino alla durata di vita utile del giacimento, limitando l'area in concessione a quella effettivamente funzionale all'attività di produzione e di ricerca e sviluppo ancora da svolgere, con ripermimetrazione delle aree non più funzionali in tal senso. Sempre nell'ottica di coniugare la transizione energetica sostenibile, la sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali e la salvaguardia ambientale sono state infine ridotte a 9 le miglia di distanza dalla costa e dalle aree protette entro cui non poter esercitare le attività *upstream*, rispetto alle precedenti 12 miglia,

in considerazione del fatto che è risultata una misura di sicurezza non funzionale allo sviluppo di molte attività già avviate o da avviare in quell'area e comunque eccessiva dal punto di vista ambientale. Infine, l'ulteriore obiettivo che si è inteso conseguire, con gli ultimi commi della norma, è la coerenza della misura del gas release con l'annullamento del PiTESAI, al fine di salvaguardare comunque gli obiettivi della misura.

**(Art. 3)**

Con la lettera b) del comma 1 si inseriscono delle modifiche all'articolo 77 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La modifica al comma 10 dell'articolo ha lo scopo di specificare i soggetti destinatari del comma stesso. Le modifiche al comma 10-bis hanno un duplice scopo. In primo luogo, si vuole correggere l'evidente errore commesso in fase di recepimento dell'articolo 4, comma 7 della Direttiva 2000/60/CE, al fine di evitare possibili fraintendimenti in quanto le quattro condizioni da rispettare all'articolo 77 comma 10-bis sembrano riferirsi solo alla lettera b), ma nel testo originale della Direttiva si riferiscono sia alla lettera a) che alla lettera b). In secondo luogo, si vuole recepire quanto stabilito dalla sentenza C-525/20 della Corte di Giustizia per il deterioramento temporaneo, cioè che *"L'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretato nel senso che esso non consente agli Stati membri, quando valutano la compatibilità di un programma o di un progetto particolare con l'obiettivo di impedire il deterioramento della qualità delle acque, di non tener conto di impatti temporanei di breve durata e senza conseguenze a lungo termine su queste ultime, a meno che non sia manifestato che simili impatti hanno, per loro natura, solo scarsa incidenza sullo stato dei corpi idrici interessati e non possono comportarne un «deterioramento» ai sensi di detta disposizione. Qualora, nell'ambito della procedura di autorizzazione di un programma o di un progetto, le autorità nazionali competenti determinino che esso può provocare un simile deterioramento, tale programma o tale progetto può essere autorizzato, anche se detto deterioramento è di carattere temporaneo, solo se sono soddisfatte le condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 7, della suddetta direttiva"*.

Le modifiche all'articolo 77, in particolare quelle sul comma 10 bis, nonché l'inserimento del nuovo comma 10-ter, portano, di conseguenza alla modifica introdotta dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3, al fine di adattare il testo alle nuove modifiche introdotte

Con la lettera d) del comma 1 si apportano modificazioni all'articolo 104 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativo alla disciplina degli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee e, segnatamente, al comma 4-bis, allo scopo di prevedere che l'autorizzazione per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, possa avvenire anche per gestire le emergenze nei casi di crisi idrica. Al medesimo fine, si chiarisce che l'acqua impiegata per il ravvenamento o l'accrescimento dei corpi idrici sotterranei possa essere anche affinata, in linea con la definizione introdotta all'articolo 74 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dalla lettera a) dell'articolo in commento. Si tratta di modifiche che, in continuità con l'attuale formulazione della disposizione, sono altresì in linea con la normativa sovranazionale. Tale ravvenamento, configurandosi come una misura per il raggiungimento del buono stato dei corpi idrici sotterranei, utilizza una fonte di acque facilmente reperibile e già adatta allo scopo, in termini qualitativi, riducendo la pressione su altri corpi idrici donatori (superficiali e sotterranei) come previsto dall'attuale norma tecnica nazionale. Tale pratica determinerà benefici economici, poiché diminuirà notevolmente i costi sostenuti dalle Regioni per l'attuazione delle altre tipologie di misure che la norma impone debbano essere adottate per rimediare ai danni verificatisi nei corpi idrici sotterranei. L'obiettivo generale che si pone l'intervento normativo relativo al comma 1, lettera a), e al comma 2 dell'articolo 3 è quello di incrementare il livello di riutilizzo delle acque reflue affinate, vista l'esigenza di affrontare in maniera sistematica la crisi idrica in essere, riducendone gli impatti, anche al fine di attuare una migliore gestione delle risorse idriche.

Si tratta, in definitiva, di modifiche che, in continuità con l'attuale formulazione della disposizione, sono altresì in linea con la normativa sovranazionale. In primo luogo, l'articolo 11, paragrafo 3, lettera

f), della direttiva 2000/60/CE include, tra le misure di base volte a realizzare gli obiettivi ambientali previsti al precedente articolo 4, le "misure di controllo, compreso l'obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei", da cui si evince che si tratta comunque di misure suscettibili di concorrere al conseguimento degli obiettivi ambientali fissati dalla direttiva. In secondo luogo, il citato regolamento (UE) 2020/741, all'Allegato I, Sezione 1, consente, infatti, agli Stati di disciplinare il riutilizzo delle acque reflue affinate a fini ambientali, tra cui figurano gli usi oggetto della disposizione in esame. Peraltro, il riferimento alle acque affinate – come definite dalla nuova lettera i bis) dell'articolo 77, comma 1, inserita anch'essa con il presente decreto-legge – concorre a migliorare la compatibilità del diritto interno con l'ordinamento sovranazionale. Infatti, il citato articolo 11, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2000/60/CE, richiede agli Stati membri di sottoporre le attività di ravvenamento o accrescimento artificiale al rilascio di una "autorizzazione preventiva". Ai sensi dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualsiasi forma di riutilizzo delle acque reflue urbane, ivi compreso quello a fini ambientali, è sottoposto ad un regime autorizzatorio ivi disciplinato.

**(Art. 4)**

L'obiettivo della disposizione di cui all'articolo 4 è la semplificazione, con conseguente accelerazione, di un iter istruttorio complesso come quello volto all'adozione di un regolamento ministeriale in materia di *End of waste* attraverso il trasferimento del gruppo di lavoro specializzato istituito dell'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 dall'Ufficio legislativo alla Direzione generale competente in materia di economia circolare, ove si articola l'attività istruttorie volta alla predisposizione dei testi normativi in questione.

L'obiettivo della disposizione introdotta dall'articolo 4, comma 2, lettera b), è quello di superare le criticità derivanti dalle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 116 del 2020 alla definizione di rifiuto urbano e all'inserimento degli allegati L-quater e L-quinqies, in modo da rendere esplicito che i rifiuti prodotti dalla manutenzione del verde dalle utenze non domestiche, sia esso pubblico che privato, possano essere considerati alla stregua dei rifiuti urbani e come tali essere conferiti al servizio pubblico di raccolta.

L'esigenza di introdurre la modifica relativa alla composizione del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali deriva dalla necessità di garantire un rafforzamento della rappresentanza di alcune categorie riferibili al comparto dei trasportatori e dei gestori degli impianti di rifiuti, pur mantenendo la configurazione di un organo di rappresentanza a maggioranza pubblica.

Stante le attribuzioni poste in capo al Comitato nazionale dalla normativa regolatoria, il rafforzamento della presenza delle associazioni di categoria dei settori interessati intende favorire il coinvolgimento delle posizioni di interesse da queste ultime rappresentate.

Inoltre, l'introduzione della disposizione recante le modalità di accesso alla qualifica di Responsabile tecnico da parte del Legale rappresentante dell'impresa iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali, intende agevolare il raggiungimento del requisito di idoneità tecnica fissato in ambito regolatorio quale condizione necessaria al fine dell'iscrizione dell'impresa in specifiche categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali.

**(Art. 6)**

Gli obiettivi generali dell'intervento normativo sono accelerare gli interventi di bonifica dei siti orfani ed il conseguimento del *target* (EU M2C4-25) di "Riqualificare almeno il 70 % della superficie del suolo dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano", il cui termine è fissato al primo trimestre del 2026 (T1 2026). Gli obiettivi specifici sono invece semplificare le procedure di caratterizzazione e bonifica dei siti orfani del PNRR.

**(Art. 7)**

Gli obiettivi generali dell'intervento normativo sono accelerare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone. Gli obiettivi specifici sono invece accelerare gli interventi di risanamento ambientale previsti dal Piano degli interventi redatto dal Commissario (prot. 54045/MASE del 21 marzo 2024).

**(Art. 8)**

L'obiettivo dell'intervento normativo è quello di migliorare il quadro conoscitivo nazionale sugli aspetti tecnici degli interventi per la difesa del suolo, rafforzare il coordinamento, ottimizzare la spesa nazionale per la difesa del suolo e favorire la trasparenza e l'accesso dei cittadini alle informazioni relative agli interventi finanziati. Con tale obiettivo, la norma intende assicurare che le informazioni tecniche di tutti gli interventi per la difesa del suolo confluiscono nella piattaforma ReNDiS, strumento conoscitivo in grado di aumentare la capacità amministrativa degli organi responsabili del finanziamento e dell'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo e si propone di equilibrare e di rafforzare il coordinamento tra i vari livelli di governo coinvolti, semplificando i flussi di dati e informazioni, al fine di ridurre le eccessive segnalazioni tra i vari sistemi informativi dello Stato. Contestualmente, attraverso il controllo della tempestiva ed esaustiva alimentazione della banca dati delle pubbliche amministrazioni BDAP, affidato ai commissari di Governo e ai Presidenti della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, si consente di raccogliere tutte le informazioni necessarie per tracciare il ciclo della spesa per le opere pubbliche in Italia.

**(Art. 9)**

L'obiettivo dell'intervento normativo è quello di garantire ed accelerare la programmazione, il finanziamento e l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

**(Art. 10)**

Obiettivo dell'articolo 10 è quello di introdurre specifiche disposizioni per le amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica (SNPA, ISPRA, ISIN).

In particolare, si attribuisce al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica il potere di adottare apposite linee guida nel rispetto delle quali debbono essere espletate le funzioni spettanti al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, relative, nello specifico, al monitoraggio dello stato dell'ambiente, al controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento, ad attività di ricerca in materia ambientale, ad attività di supporto alle amministrazioni.

Inoltre, si rivede la disciplina dei compensi per gli organi dell'ISIN (Direttore, nonché componenti della Consulta e del Collegio dei revisori). Infine, si prevede che fino al 31 dicembre 2026 il MASE può conferire ulteriori quattro incarichi dirigenziali di livello non generale di natura tecnico-specialistica oltre i limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

## 2.2 Indicatori

**(Art. 1)**

L'indicatore sarà rappresentato dal numero di procedimenti per cui le disposizioni introdotte recano specifiche semplificazioni.

**(Art. 2)**

Con la norma in parola potranno essere gestiti, con sufficiente grado di certezza del diritto, i 130 provvedimenti adottati per altrettanti procedimenti in materia di ricerca e produzione nazionale di idrocarburi, che vedono coinvolti quasi tutti i 30 operatori del settore *upstream* a terra e a mare.

Con le modifiche introdotte alle 12 miglia marine, potranno essere salvaguardate e sviluppate molte delle attività, che si trovano oltre le 9 miglia marine, assicurando un discreto potenziale incremento

di produzione nazionale di gas, con riferimento a circa 10 tra titoli già in essere e istanze ancora pendenti da trasformare in titoli minerari per la produzione di idrocarburi nella predetta area *offshore*. Infine, con le modifiche apportate alla norma del *gas release* potranno partecipare alle procedure per l'approvvigionamento interno di gas da destinare a prezzi calmierati alle aziende italiane, tutte le 142 concessioni di produzione di gas attualmente esistenti in terraferma e in mare, rispetto alle circa 130 concessioni che invece potevano essere ammesse prima, con la previgente formulazione normativa e in costanza di vigenza del PiTESAI. Complessivamente e approssimativamente si stima che si potrà avere in linea di massima un incremento di produzione nazionale di gas di oltre 2 miliardi di metri cubi annui, senza tener conto - in quanto al momento non prevedibile né calcolabile - del possibile contributo incrementale della produzione che potrebbe derivare da interventi tecnici di ottimizzazione dell'attività di recupero/estrazione del gas che gli operatori potrebbero valutare di mettere in campo nel prossimo decennio.

**(Art. 3)**

L'indicatore quantitativo dell'intervento operato dalla lettera b) del comma 1 è dato dal rapporto tra numero di esenzioni in base ai commi 10 e 10-*bis* dell'art. 77 (4.6 e 4.7 della Direttiva) attualmente inserite nei Piani di Gestione e numero di nuove esenzioni inserite nei prossimi Piani. Infatti, un aumento di corpi idrici per cui le esenzioni vengono inserite e adeguatamente motivate, dimostrerebbe un miglior recepimento delle disposizioni.

L'indicatore quantitativo dell'intervento operato con la lettera d) è dato dal rapporto percentuale tra il numero di corpi idrici in cattivo stato quali quantitativo e il numero di corpi idrici sotterranei ai quali sono state applicate le nuove misure.

**(Art. 4)**

Tra gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di efficacia dell'intervento normativo di cui all'articolo 4, comma 1, vi è il numero di schemi di decreti ministeriali posti in consultazione pubblica nonché la riduzione dei tempi istruttori.

Tra gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di efficacia dell'intervento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), vi è l'aumento della quantità di rifiuti della manutenzione del verde pubblico e privato conferito ai centri di raccolta comunali e intercomunali;

Come noto, l'Albo esercita la propria attività nell'ambito di molteplici settori inerenti alla gestione dei rifiuti, quali il trasporto, l'intermediazione, il commercio nonché la bonifica dei siti contaminati. Nell'ambito di tale campo di azione si riportano di seguito i dati inerenti tali attività.

L'Albo nazionale gestori ambientali rappresenta 171.000 imprese iscritte nelle diverse categorie. Di queste quelle relative al trasporto contano circa 780.000 mezzi iscritti.

Attualmente le istanze in corso presso l'Albo gestori ambientali, suddiviso nelle 21 sezioni Regionali e provinciali, sono circa 96.000.

Alla luce dei dati sopra riportati e stante la numerosità dei settori in cui l'Albo interviene, si è valutata la necessità di rafforzare la composizione del Comitato al fine di rendere maggiormente coinvolti i settori interessati.

**(Art. 6)**

Gli indicatori sono il numero dei piani di caratterizzazione dei siti orfani concordati con ARPA nonché il numero provvedimenti di approvazione congiunta analisi di rischio e progetto di bonifica/messa in sicurezza dei siti orfani.

**(Art. 7)**

Gli indicatori sono il numero degli interventi previsti dal Piano degli interventi redatto dal Commissario (prot. 54045/MASE del 21 marzo 2024).

**(Art. 8)**

Per le disposizioni del comma 1, l'indicatore consiste nel valutare da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, attraverso ISPRA, la percentuale di interventi completi delle informazioni previste rispetto al totale degli interventi censiti nella piattaforma ReNDiS, per ciascun anno finanziario.

Per le disposizioni del comma 2, l'indicatore consiste nel valutare da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, attraverso ISPRA, l'incremento percentuale di interventi censiti nella piattaforma ReNDiS, per ciascun anno finanziario.

Ai sensi del comma 3, l'indicatore consiste nel valutare, per ciascun anno, l'incremento percentuale di interventi censiti nella piattaforma BDAP e nei sistemi a essa collegati da parte dei Commissari di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, dei Presidenti della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Per le disposizioni del comma 4, stabilendo il termine di 60 giorni per adeguare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2021 alle disposizioni dei precedenti commi, l'indicatore consiste nella verifica o meno del rispetto del predetto termine.

#### **(Art. 9)**

Per le disposizioni del comma 1, lettera a) l'indicatore consiste nella valutazione da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, della percentuale di interventi sostenuti dal Fondo progettazione rispetto agli interventi totali finanziati, per ciascun anno finanziario e per ciascuna regione, con la procedura prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014.

Per le disposizioni del comma 1, lettera b), l'indicatore consiste nella valutazione, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, degli interventi che non abbiano conseguito almeno il livello progettuale di "fattibilità tecnico economica" o il livello "definitivo" rispetto al totale degli interventi sostenuti con il fondo, per ciascun anno finanziario e per ciascuna Regione.

Per le disposizioni del comma 2, l'indicatore consiste nella valutazione, per ciascun anno finanziario e per ciascuna Regione, delle economie maturate in seguito all'attuazione degli interventi finanziati con gli Accordi di programma del 2010 in rapporto alla dotazione finanziaria di ciascun accordo.

#### **(Art. 10)**

Gli indicatori sono simboleggiati dal numero di incarichi dirigenziali di livello non generale conferiti dal MASE.

### **3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO**

#### **3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

##### **(Art. 1)**

Gli impatti sono simboleggiati dall'incremento dello sviluppo delle energie rinnovabili con conseguente aumento delle istanze per la sottoposizione a valutazioni ambientali di progetti relativi alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e correlato aumento delle tariffe versate dai proponenti alle entrate dello Stato.

Possibilità per il Ministero della difesa, nell'ambito delle aree interessate, di inserire gli interventi di transizione energetica in un unico programma, assoggettabile, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) più spedita rispetto alla (VIA), con possibilità di estenderla anche agli interventi tesi all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili "sui beni del demanio militare a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa", finanziabili "anche ricorrendo ... alle risorse del PNRR- Missione 2..." utili

per costituire “*comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali*” senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**(Art. 2)**

I principali impatti della norma sono previsti a carico dell'Amministrazione per quanto riguarda i procedimenti da gestire e i provvedimenti amministrativi da adottare a conclusione degli stessi; la norma ha inoltre impatti sicuramente positivi per il settore *upstream* e per gli operatori del medesimo settore. Le modifiche apportate garantiscono inoltre al sistema Italia un incremento di produzione nazionale di gas funzionale anche per l'attuazione della misura della *gas release*, con potenziali impatti positivi per il comparto produttivo italiano che potrà avere forniture energetiche a prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato, agevolando auspicabilmente l'aumento della crescita economica del Paese. Dal punto di vista ambientale, ogni intervento sul territorio sarà comunque soggetto a valutazione di impatto ambientale secondo le consuete regole di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. A livello sociale si ipotizzano impatti migliorativi dato che la ripresa delle attività porterà all'incremento dei posti di lavoro per il settore e per il relativo indotto nonché effetti migliorativi per tutta l'economia nazionale.

**(Art. 3)**

Dalla nuova disciplina introdotta non derivano nuovi e/o maggiori oneri per lo Stato o per le singole Amministrazioni coinvolte. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri. Nei confronti della collettività vi è un grande beneficio proprio perché la norma consente, attraverso l'introduzione della disposizione di conseguire notevoli benefici ambientali ed economici.

Le modifiche delle lettere b) e c) del comma 1 sono importanti anche perché una migliore interpretazione permetterebbe di applicare meglio le esenzioni e di evitare possibili procedure di infrazione a livello europeo. In tal senso si ricorda che l'Italia è già soggetta alla procedura Pilot 9722/2020 e una delle violazioni di tale Pilot riguarda proprio l'utilizzo delle esenzioni.

Si evidenzia, altresì, che gli eventuali investimenti derivanti dalle modifiche introdotte con la lettera a) e d) del comma 1 necessari a far fronte agli ulteriori costi di trattamento per produrre acqua con valori limite di qualità adatte alla pratica del ravvenamento dei corpi idrici sotterranei sono a carico del gestore dell'impianto di affinamento. Non è possibile, allo stato, fornire una quantificazione degli impatti economici (benefici e costi) attesi.

**(Art. 4)**

L'intervento normativo di cui all'articolo 4, comma 1, consentirà un'attività istruttoria più fluida in materia di Regolamenti per la cessazione della qualifica di rifiuto. L'*End of Waste* è una materia di grande interesse sia per gli operatori del recupero che per le imprese destinatarie delle sostanze e dei materiali prodotti (cosiddette materie prime seconde) e risulta essere uno degli strumenti più incisivi dell'economia circolare in quanto consente un minor consumo di risorse e una minore produzione di rifiuti, con benefici economici, sociali e ambientali per il mercato e per i cittadini.

L'intervento normativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), nel chiarire in modo esplicito le utenze non domestiche che possono usufruire del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti della manutenzione del verde pubblico e privato, risulta avere effetti positivi in quanto consente alle imprese che svolgono tali attività di scegliere se conferire i rifiuti prodotti al servizio pubblico oppure, in alternativa, di affidarsi a soggetti terzi ai fini dell'avvio al recupero dei rifiuti conferiti. Tale circostanza consente di ampliare le possibilità di scelta degli operatori e risponde ai principi del libero mercato. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), ha evidenti effetti positivi in termini ambientali in quanto, l'ampliamento delle possibilità di gestione dei rifiuti della manutenzione del verde assicura una corretta gestione e diminuisce il rischio che tali rifiuti vengano dispersi nell'ambiente. L'intervento normativo è destinato a produrre significativi benefici nell'ambito

gestionale-organizzativo delle imprese che saranno iscritte all'Albo sia in termini di rappresentanza che di accesso ai requisiti.

**(Art. 6)**

Come già rilevato, l'intervento normativo è volto ad accelerare la bonifica dei siti orfani di cui al Piano di azione del PNRR e, dunque, contribuisce al conseguimento del *target* di "Riqualificare almeno il 70 % della superficie del suolo dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano", per una superficie complessiva di 7.561.165 Mq.

In tale contesto, le misure di semplificazione introdotte nell'ambito delle procedure di bonifica incidono significativamente sugli obblighi assunti dalle Amministrazioni pubbliche (Regioni, Province autonome e Comuni) con gli accordi previsti dal Piano di azione dei siti orfani, in particolare sull'obbligo di contribuire al raggiungimento del *target* previsto dal PNRR.

Gli impatti della novella sulla collettività sono molteplici. Vale rilevare che la bonifica dei siti orfani aumenta il valore di mercato delle aree bonificate, restituisce le aree a nuovi usi costituendo una misura che rientra nell'economia circolare, indice sul sistema produttivo; inoltre, contribuisce ad aumentare i livelli di tutela della salute e dell'ambiente e migliora le condizioni di vita dei cittadini.

Le misure di semplificazione sulle procedure di bonifica, inoltre, rafforzano la capacità amministrativa delle Amministrazioni competenti ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Regioni o Enti delegati).

Si precisa che le disposizioni di semplificazione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione (comma 1), hanno un ambito di applicazione limitato ai siti orfani finanziati con le risorse del PNRR; mentre, le altre disposizioni (commi 2 e 3) hanno carattere sistematico e, pertanto, non risentono di alcuna limitazione temporale. Ciò assume rilevanza anche in ordine alla distribuzione temporale degli impatti dell'intervento normativo.

Non sono quantificabili i destinatari privati, in particolare la popolazione che trarrà beneficio dalla bonifica dei siti orfani, sia in termini ambientali che sanitari.

**(Art. 7)**

L'istituzione della struttura (formata da cinque unità di livello non dirigenziale e una unità di livello dirigenziale non generale, due consulenti) alle dirette dipendenze del Commissario Prof. Gen. (ris.) Emilio Errigo aumenterà la capacità amministrativa dell'Ufficio commissariale, consentendo di attuare con maggiore celerità il Piano di interventi acquisito al protocollo del Ministero n. 54045 del 21 marzo 2024. Gli impatti della novella sulla collettività sono diretta conseguenza del risanamento ambientale e sanitario del SIN che comporterà, anche, un aumento del valore di mercato delle aree bonificate, la restituzione delle aree a nuovi usi, incidendo positivamente anche sul sistema produttivo. Non sono quantificabili i destinatari privati, ossia la popolazione che trarrà beneficio dalla bonifica dei siti orfani, sia in termini ambientali che sanitari.

**(Art. 8)**

Le modifiche normative proposte sono finalizzate a:

- aumentare la capacità amministrativa dei soggetti responsabili della programmazione, del finanziamento e dell'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo;
- equilibrare e rafforzare il coordinamento tra i vari livelli di governo coinvolti;
- semplificare i flussi di informazioni per ridurre le eccessive segnalazioni tra i vari sistemi informativi dello Stato;
- assicurare la corretta programmazione delle risorse.

Le disposizioni volte ad assicurare da parte delle amministrazioni competenti l'inserimento dei dati nelle piattaforme informatiche, già previste a legislazione vigente, non comportano, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rientrando nei compiti istituzionali di tali soggetti, i quali

pertanto vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**(Art. 9)**

Le disposizioni contenute all'articolo in esame presentano carattere ordinamentale, pertanto non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

**(Art. 10)**

Si prevedono impatti in termini di efficienza per le pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica.

### 3.2 Impatti specifici

*Si riporta la eventuale valutazione dei seguenti impatti:*

- A. Effetti sulle PMI (Test PMI)
- B. Effetti sulla concorrenza
- C. Oneri informativi
- D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

**(Art. 1)**

La norma determina effetti positivi sulle PMI in quanto si prevede un aumento delle istanze per la sottoposizione a valutazioni ambientali di progetti relativi alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; la semplificazione delle tempistiche comporta infatti maggiore certezza di realizzazione degli interventi. Si considera di preminente valore l'interesse nazionale all'autonomia nell'approvvigionamento energetico.

Il rafforzamento del livello di efficacia e di impatto degli interventi prioritari favorisce maggiore certezza dei tempi, avvantaggia la concorrenza e la competitività tra le imprese.

Non sono previsti ulteriori oneri informativi.

Non risulta alcuna interferenza con i livelli minimi di regolazione europea.

**(Art. 2)**

La norma determina effetti positivi sulle PMI, con potenziale incremento della capacità economico-finanziaria delle stesse a fronte della riduzione delle spese per l'approvvigionamento delle materie prime necessarie; incremento delle attività e delle commesse. Potenziale incremento dei posti di lavoro e maggior certezza per la programmazione degli investimenti di settore.

La norma determina effetti positivi sulla concorrenza in termini di tenuta della capacità competitiva delle imprese interessate sui mercati internazionali.

Relativamente agli oneri informativi, essi rimangono invariati rispetto al precedente assetto normativo; le imprese che operano nel settore *upstream* dovranno presentare eventuali istanze all'Amministrazione per il conferimento dei titoli o per lo sviluppo di quelli esistenti, non più vincolati alle condizioni del PITESAI; per aderire alle procedure della *gas release* ex art. 16 del decreto-legge n. 17 del 2022 dovrà essere invece presentata manifestazione di interesse al GSE, con allegata relativa documentazione a corredo.

Sono rispettati i livelli minimi di regolazione europea.

**(Art. 3)**

La normativa supera il Test PMI in quanto non prevede pesi e oneri ricadenti sulle microimprese e sulle PMI. La proposta normativa in oggetto non altera il tenore concorrenziale del mercato. Non sono previsti oneri informativi. Il provvedimento non incide sui livelli minimi di regolazione europea.

**(Art. 4)**

La disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, risulta favorevole per le PMI che da sempre segnalano la necessità un quadro normativo a livello nazionale in materia di cessazione della qualifica di rifiuto al fine di valorizzare pienamente la circolarità dell'economia. La medesima disposizione non ha effetti negativi sulla concorrenza, non prevede nuovi oneri informativi, non interferisce con i livelli minimi di regolazione europea

Con specifico riferimento alla norma di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) n. 3, recante le disposizioni relative al soggetto che può ricoprire il ruolo di responsabile tecnico dell'impresa, si rappresenta che dall'applicazione della stessa potranno derivare benefici in favore delle PMI alla luce di un probabile risparmio economico dovuto all'unificazione del ruolo di legale rappresentante con quello di responsabile tecnico. Al contempo occorre evidenziare che da tale disposizione potranno derivare delle contrazioni in termini di occupazione dei professionisti che attualmente svolgono il ruolo di responsabile tecnico in qualità di collaboratore esterno.

La normativa introdotta non interferisce con i livelli minimi di regolazione europea

La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) risulta favorevole alle piccole e medie imprese in quanto le stesse risultano essere quelle maggiormente presenti nelle attività di manutenzione del verde pubblico e privato; essa consente altresì di superare le criticità rappresentate dagli operatori del settore che necessitavano di avere chiare disposizioni al fine di poter conferire i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di manutenzione del verde pubblico e privato al servizio pubblico di raccolta e quindi di accedere ai centri di raccolta comunali e intercomunali presso i quali è consentito il conferimento esclusivamente dei rifiuti urbani. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), non ha effetti negativi sulla concorrenza ma, consentendo le diverse possibilità di scelta, da parte degli operatori della manutenzione del verde, per le modalità di raccolta e gestione dei propri rifiuti, a cura del servizio pubblico o di un operatore terzo, risponde ai principi del libero mercato. La medesima disposizione non prevede nuovi oneri informativi e non interferisce con i livelli minimi di regolazione europea.

**(Art. 6)**

Non si hanno elementi per valutare gli effetti sulle PMI.

Non si hanno elementi per valutare gli effetti sulla concorrenza.

L'intervento normativo non introduce nuovi oneri informativi per le imprese

L'intervento normativo in esame rispetta livelli minimi di regolazione europea.

**(Art. 7)**

Non si hanno elementi per valutare gli effetti sulle PMI.

Non si hanno elementi per valutare gli effetti sulla concorrenza.

L'intervento normativo non introduce nuovi oneri informativi per le imprese

L'intervento normativo in esame rispetta livelli minimi di regolazione europea.

**(Art. 8)**

Le disposizioni previste non comportano impatti specifici nei confronti delle PMI, in quanto, come già chiarito, i destinatari della disposizione sono le amministrazioni pubbliche centrali e locali.

Le disposizioni previste non comportano alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento del mercato concorrenziale e sulla competitività imprenditoriale del Paese.

Le disposizioni previste non comportano l'introduzione di nuovi oneri informativi per i soggetti interessati. Con riferimento alle disposizioni in commento non sussiste la necessità di valutare il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea in quanto le norme non sono state emanate al fine di recepire direttive comunitarie.

**(Art. 9)**

Le disposizioni previste non comportano impatti specifici nei confronti delle PMI, in quanto, come già chiarito, i destinatari della disposizione sono le amministrazioni pubbliche centrali e locali.

Le disposizioni previste non comportano alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento del mercato concorrenziale e sulla competitività imprenditoriale del Paese.

Le disposizioni previste non comportano l'introduzione di nuovi oneri informativi per i soggetti interessati. Con riferimento alle disposizioni in commento non sussiste la necessità di valutare il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea in quanto le norme non sono state emanate al fine di recepire direttive comunitarie.

**(Art. 10)**

Le disposizioni previste non comportano impatti specifici nei confronti delle PMI, in quanto, come già chiarito, i destinatari della disposizione sono le amministrazioni pubbliche.

Le disposizioni previste non comportano alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento del mercato concorrenziale e sulla competitività imprenditoriale del Paese.

Le disposizioni previste non comportano l'introduzione di nuovi oneri informativi per i soggetti interessati.

Con riferimento alle disposizioni in commento non sussiste la necessità di valutare il rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

#### **4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

##### **4.1 Attuazione**

**(Art. 1)**

Competente all'attuazione sarà la autorità competente in materia di VIA e per la VAS.

**(Art. 2)**

Per quanto riguarda l'abrogazione delle norme sul PiTESAI le stesse operano già di per sé con l'entrata in vigore del decreto-legge in parola, con il conseguente venir meno per l'Amministrazione dell'onere di adottare un nuovo atto di pianificazione delle attività *upstream* sul territorio nazionale. Per quanto riguarda le altre disposizioni normative, l'Amministrazione sta già lavorando con le risorse a disposizione per definire i procedimenti pendenti e rivedere i provvedimenti adottati, alla luce del nuovo quadro normativo vigente; la definizione delle pratiche dipende certamente dalla complessiva mole di lavoro dell'Amministrazione che segue anche altri settori, nonché dalla collaborazione degli operatori nel fornire eventuali informazioni/documentazione integrative.

Infine, per quanto riguarda le norme di modifica della *gas release*, l'Amministrazione sta già procedendo alla definizione dei soggetti titolari di concessioni e e/o istanze di concessioni per la produzione di gas che potranno essere destinatari dell'invito del GSE per la partecipazione della procedura di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 17 del 2022; il GSE procederà poi all'attuazione della misura, su indicazione del Ministero. Il buon esito della misura è tuttavia determinato soprattutto dall'adesione dei titolari di concessioni esistenti o di istanti per nuove concessioni che presentato programmi per l'incremento della produzione nazionale e dall'esito delle procedure di concessione nonché dalla definizione delle condizioni contrattuali e dei prezzi del gas, qualora appetibili per gli operatori che assicurano la produzione e per le aziende che acquisteranno il gas.

**(Art. 3)**

L'intervento normativo non necessita di condizioni specifiche per l'attuazione in quanto le norme sono direttamente applicabili. I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono le Regioni e le Province Autonome.

**(Art. 4)**

I soggetti responsabili dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, sono gli Uffici competenti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che risultano destinatari della stessa.

I soggetti responsabili dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) sono gli Enti locali e i gestori del servizio pubblico di raccolta che dovranno garantire alle utenze non domestiche la possibilità di conferire i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di manutenzione del verde pubblico e privato.

I destinatari finali del provvedimento sono tutte le imprese della manutenzione del verde pubblico e privato.

**(Art. 6)**

La concreta attuazione e l'efficacia dell'intervento normativo dipendono dalla capacità organizzativa e amministrativa degli Enti che sono interessati dalla riforma.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono:

- ARPA/ISPRA, in ordine alla valutazione del piano di caratterizzazione dei siti orfani per stabilire eventuali prescrizioni;

- Regione/ Enti delegati: in ordine all'approvazione congiunta dell'analisi di rischio e del progetto di bonifica dei siti orfani;

- ARPA, in ordine alla capacità di avvalimento di altri laboratori (SNPA, enti di ricerca, privati accreditati);

ARPA, in ordine alla definizione dei favori di fondo per le acque sotterranee;

- Province, in ordine all'individuazione del responsabile della contaminazione.

**(Art. 7)**

La concreta attuazione e l'efficacia dell'intervento normativo dipendono dalla capacità organizzativa del Commissario straordinario che dovrà nominare la struttura di supporto composta da cinque unità di livello non dirigenziale, una unità di livello dirigenziale non generale, e due consulenti.

**(Art. 8)**

Ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo sono individuati nei soggetti a cui è affidata l'esecuzione degli interventi.

Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3, i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo sono individuati nei Commissari di governo e i Presidenti della Regione Valle D'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4, il soggetto responsabile è il legislatore.

In relazione a quanto previsto dall'articolato non si ravvisano fattori prevedibili che possano condizionarne o impedirne l'attuazione.

**(Art. 9)**

Per le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo sono individuati rispettivamente nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per la competenza nella attuazione della norma circa la priorità nel finanziamento degli interventi, e nelle Autorità di bacino distrettuali, per l'espressione del parere di competenza.

Per le disposizioni al comma 1, lett. b), il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento normativo è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che verifica la sussistenza dei requisiti per la revoca, mentre per l'ulteriore disposizione riguardante le contabilità speciali si tratta di previsioni di carattere ordinamentale.

Per le disposizioni del comma 2, il soggetto responsabile tenuto alla verifica dell'ammontare delle economie derivanti dagli Accordi di programma del 2010 da destinare a nuove programmazioni è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

In relazione a quanto previsto dall'articolato non si ravvisano fattori prevedibili che possano condizionare o impedire l'attuazione delle norme in questione.

**(Art. 10)**

Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento normativo è individuato nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

#### **4.2 Monitoraggio**

##### **(Art. 1)**

Non vi sono previsioni in ordine a successive fasi di monitoraggio.

##### **(Art. 2)**

Le attività da realizzare saranno soggette a verifiche e/o ispezioni da parte dell'Amministrazione, tramite gli UNMIG, quali Uffici periferici con compiti di polizia mineraria. I programmi di produzione e di ripristino saranno anch'essi monitorati dall'Amministrazione.

##### **(Art. 3)**

I soggetti responsabili del monitoraggio dell'intervento regolatorio sono le Regioni e le Province Autonome. Non è prevista l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica. In particolare, al fine di monitorare l'efficacia delle disposizioni introdotte con il nuovo intervento regolatorio, tra i quali il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici sotterranei sottoposti ad intervento di ravvenamento o accrescimento artificiale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, verificano le informazioni ricavate dall'attività di monitoraggio dei corpi idrici sotterranei sottoposti al suddetto intervento, al fine di valutare le variazioni dello stato di qualità e quantità degli stessi.

##### **(Art. 4)**

Le attività di monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, verrà svolta dalla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica presso cui verrà collocato il gruppo di lavoro istituito in attuazione dell'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101.

Le attività di monitoraggio sull'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), saranno svolte dalla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dall'ISPRA, presso la quale saranno comunicati i dati relativi alla quantità e alla tipologia di rifiuti conferiti presso i centri di raccolta.

L'Albo nazionale gestori ambientali dispone di una piattaforma telematica in grado di gestire informaticamente tutte le fasi inerenti alle attività delle imprese soggette all'obbligo di iscrizione. Attraverso la citata piattaforma sarà possibile monitorare l'andamento degli accessi relativi alle pratiche di iscrizioni, cancellazioni e modifiche del Responsabile tecnico.

##### **(Art. 6)**

Gli indicatori saranno monitorati con periodicità annuale ed il soggetto responsabile sarà il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con le modalità e gli strumenti già in essere.

##### **(Art. 7)**

Gli indicatori saranno monitorati secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2023 ed il soggetto responsabile sarà il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con le modalità e gli strumenti già in essere.

##### **(Art. 8)**

Ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il soggetto responsabile del monitoraggio dell'intervento normativo è individuato nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che, avvalendosi del supporto tecnico scientifico dell'ISPRA, fornisce l'accesso ai dati e alle informazioni relative agli indicatori, con cadenza annuale.

Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3, i soggetti responsabili del monitoraggio dell'intervento normativo sono individuati nei Commissari di governo e nei Presidenti della Regione Valle D'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che consentono l'accesso ai dati e alle informazioni relative agli indicatori utilizzati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con cadenza annuale.

Ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4, il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento per adeguare il DPCM del 27 settembre 2021 alle disposizioni dei precedenti commi, è stabilito per legge e quindi viene escluso dal monitoraggio.

**(Art. 9)**

Per le disposizioni del comma 1, lettera a) il monitoraggio è svolto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che valuta la percentuale di interventi sostenuti dal Fondo progettazione rispetto agli interventi totali finanziati con la procedura prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, per ciascun anno finanziario e per ciascuna regione.

Per le disposizioni del comma 1 lettera b) il monitoraggio è svolto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che valuta gli interventi che non abbiano conseguito almeno il livello progettuale di "fattibilità tecnico economica" o il livello "definitivo" rispetto al totale degli interventi sostenuti con il fondo, per ciascuna anno finanziario e per ciascuna Regione.

Per l'ulteriore norma proposta al comma 1, lettera b, si tratta di una disposizione per la quale non è prevista alcuna azione di monitoraggio.

Per le disposizioni del comma 2, il monitoraggio è svolto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che valuta, per ciascun anno finanziario e per ciascuna Regione, le economie maturate in seguito all'attuazione degli interventi finanziati con gli accordi di programma del 2010 in rapporto alla dotazione finanziaria di ciascun Accordo.

**(Art. 10)**

Non vi sono previsioni in ordine a successive fasi di monitoraggio.

ESENZIONE DALL'AIR



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri  
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

**Oggetto:** Schema di decreto-legge recante "Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico." - Articolo 5 - Richiesta di esenzione dall'AIR.

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR con riferimento all'articolo 5 dello schema di decreto-legge in oggetto, in relazione al ridotto impatto dell'intervento e in presenza delle condizioni di seguito illustrate, congiuntamente considerate.

Il citato articolo 5, recante Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali, interviene sull'articolo 9-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, nel quale inserisce i commi da 1-quater a 1-septies.

Si premette che il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 ha introdotto, tra l'altro, disposizioni urgenti per la città di Genova, prevedendo, all'articolo 1, la nomina di un Commissario straordinario in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in

discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario.

L'articolo 9-bis del medesimo decreto-legge prevede, al comma 1, che il Commissario straordinario adotti su proposta dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova nonché per la messa in sicurezza idraulica e l'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, da realizzare a cura della stessa Autorità di sistema.

Il comma 1-bis del medesimo articolo 9-bis, al fine di consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, stabilisce che il Commissario straordinario provvede all'aggiornamento del programma di cui al comma 1 del medesimo articolo 9-bis.

Il comma 1-ter attribuisce al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 i compiti relativi al coordinamento e al monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova.

La proposta normativa di cui trattasi, al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero e di riutilizzo dei materiali di prossimità provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova di cui al comma 1-ter, anche per assicurare il contenimento dei relativi costi di smaltimento, prevede, al comma 1-quater, che il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, adotta il Piano per la gestione integrata e circolare dei materiali che ne garantisca il miglior utilizzo. Infatti, in considerazione della natura infrastrutturale delle opere, il tema della gestione, recupero e riciclo dei materiali rappresenta un pilastro fondamentale per lo sviluppo non solo efficiente, ma anche sostenibile delle progettualità delle opere infrastrutturali.

Al comma 1-quinquies si definiscono i contenuti del Piano, prevedendo che lo stesso contenga, per ciascuno degli interventi di cui al comma 1-ter, un cronoprogramma delle attività finalizzate al recupero e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi, con l'indicazione dei quantitativi massimi di materiali di cui è previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di materiale e caratteristiche, nonché le dichiarazioni di conformità di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali attestanti il rispetto delle condizioni elencate al comma 1-quater. Si precisa, altresì, che le dichiarazioni di conformità di cui al primo periodo includono la tipologia e la quantità

dei materiali oggetto di ogni utilizzo, le attività di gestione necessarie, il sito di origine e di destinazione e le modalità di impiego previste. Si prevede, altresì, che il Piano comprende i risultati delle procedure di campionamento e caratterizzazione dei materiali.

Al fine di introdurre un'effettiva semplificazione amministrativa per le operazioni di recupero e di riutilizzo dei materiali di prossimità provenienti dalla realizzazione degli interventi relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova previsti nel Piano, al comma 1-sexies si stabilisce che l'adozione del Piano sostituisce tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi contenuti nel medesimo Piano, ivi incluse le autorizzazioni di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Inoltre, in relazione agli eventuali aggiornamenti o alle eventuali modifiche del Piano adottato, si prevede che agli stessi provveda il Commissario straordinario con le medesime modalità di cui al comma 1-quater e 1-quinquies.

Infine, al comma 1-septies, si introduce la clausola di invarianza finanziaria della disposizione, che, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e resta ferma, altresì, l'invarianza finanziaria dei quadri economici degli interventi che, all'attualità, già dispongono delle risorse necessarie per eseguire le previste operazioni di riutilizzo dei materiali.

Tutto ciò premesso, si evidenzia quanto segue:

a) **in considerazione della clausola di invarianza finanziaria di cui al citato comma 1-septies, dalle disposizioni introdotte dalle citate disposizioni non derivano costi di adeguamento.** In quanto:

- la proposta normativa prevede che il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti rechi un cronoprogramma delle attività finalizzate al recupero e al riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione progetti, con l'indicazione dei quantitativi massimi di materiali di cui è previsto il riutilizzo, suddivisi per opera, tipologia di materiale e caratteristiche, nonché le dichiarazioni di conformità di ciascun produttore, detentore o utilizzatore dei materiali. Tali attività saranno svolte ad invarianza finanziaria dai soggetti attuatori e gli oneri per la gestione dei materiali rientrano nei quadri economici degli interventi;

- anche l'attività di adozione e di aggiornamento del Piano, posta a carico del Commissario straordinario, alla quale concorrono l'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale e le ASL territorialmente competenti non comporta costi di adeguamento;

b) il numero dei destinatari dell'intervento si presenta come esiguo. Per la loro individuazione puntuale, si rinvia a quanto riportato alla lettera precedente,

rappresentandosi che il soggetto attuatore degli interventi relativi al Tunnel sub-portuale è Autostrade per l'Italia s.p.a. e per quelli relativi alla Diga foranea di Genova è la medesima Autorità portuale.

c) l'attuazione della nuova normativa non comporta l'impiego di risorse pubbliche stante l'espressa previsione di invarianza finanziaria. Le attività di cui all'articolo 5 saranno svolte ad invarianza finanziaria dai soggetti attuatori e gli oneri per la gestione dei materiali rientrano nei quadri economici degli interventi.

d) l'intervento non incide sugli assetti concorrenziali del mercato.

IL CAPO DELL'UFFICIO  
(Cons. Elena Griglio)

VISTO:  
Il Capo del Dipartimento per gli affari  
giuridici e legislativi della Presidenza  
del Consiglio dei ministri

8 NOV. 2024



€ 4,60